
Relazione 10/2026/I/RIF

SESTA RELAZIONE,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 6,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 201,
RECANTE "RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA"

27 gennaio 2026

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	4
2. DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI	5
3. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO	15
4. PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI AGLI ENTI DI GOVERNO D'AMBITO.....	20
5. CONTESTO GESTIONALE NEL SETTORE RIFIUTI URBANI	21
6. CONCLUSIONI.....	24
APPENDICE: ASSETTI LOCALI - Schede analitiche	27
VALLE D'AOSTA.....	28
LIGURIA	31
PIEMONTE	34
LOMBARDIA	38
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	40
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	43
VENETO	45
FRIULI VENEZIA GIULIA.....	48
EMILIA-ROMAGNA.....	50
TOSCANA	53
UMBRIA.....	55
MARCHE	57
LAZIO.....	59
ABRUZZO	61
MOLISE	63
CAMPANIA	65
BASILICATA.....	67
PUGLIA	69
CALABRIA	74
SICILIA	76
SARDEGNA	80

Premessa

L’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.201 ha previsto che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), al fine di contribuire alla razionalizzazione degli assetti istituzionali locali del settore dei rifiuti, presenti, con cadenza semestrale, alle Camere, una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina di settore per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli Enti di Governo dell’Ambito.

In ottemperanza alla citata previsione legislativa, l’Autorità, a partire dal primo semestre del 2023, ha illustrato alle Camere lo stato di riordino dell’assetto locale del settore. In particolare, la prima Relazione semestrale di monitoraggio è stata svolta dall’Autorità nel Volume I “Stato dei servizi” della Relazione Annuale 2023, a cui è seguita la rappresentazione degli esiti del monitoraggio per i semestri successivi rispettivamente nella Relazione 609/2023/I/RIF, nella Relazione 286/2024/I/RIF, nella Relazione 567/2024/I/RIF e nella Relazione 304/2025/I/RIF.

Con la presente sesta Relazione, l’Autorità fornisce, come di consueto, una situazione aggiornata, segnalando, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti territorialmente competenti, il quadro d’insieme ed i profili di criticità territoriali relativamente a:

- i) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ;*
- ii) la costituzione dei relativi Enti di Governo e l’effettiva implementazione degli stessi;*
- iii) l’adesione degli enti locali agli Enti di Governo dell’ambito.*

1. INTRODUZIONE

L'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2022, n. 201 recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: D.Lgs. 201/2022) statuisce che «*Al fine di contribuire alla razionalizzazione degli assetti istituzionali locali del settore dei rifiuti, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente presenta alle Camere una periodica relazione semestrale sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina di settore per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo dell'ambito*

Alla luce della richiamata prescrizione e al fine di fornire una rappresentazione aggiornata dello stato di riordino degli assetti locali del settore rifiuti, si illustrano in questa sede gli esiti del sesto monitoraggio effettuato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) nel secondo semestre del 2025, attraverso l'acquisizione di dati e informazioni da tutte le Regioni e le Province Autonome.

Gli approfondimenti condotti hanno riguardato principalmente la delimitazione (capitolo 2) degli ambiti territoriali ottimali (di seguito: ATO)¹, i profili di costituzione ed implementazione (capitolo 3) dei relativi Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (di seguito: EGATO), il rispetto dell'obbligo di partecipazione ai medesimi da parte degli enti locali (capitolo 4), l'eventuale adozione di modelli alternativi o in deroga al modello degli ATO, nonché i casi di attivazione di poteri sostitutivi, secondo le previsioni della normativa di settore vigente.

In aggiunta a tali profili, al fine di contribuire a fornire una rappresentazione maggiormente esaustiva degli assetti istituzionali locali, sono riportate talune informazioni relative agli affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani (capitolo 5), sulla base di quanto riportato dalle Regioni e dalle Province autonome in ordine al numero complessivo degli affidamenti, alle loro scadenze, al perimetro amministrativo, ai gestori operanti e alla tipologia di servizio/i affidato/i. Questi ulteriori aspetti permettono poi di operare un collegamento con le evidenze che emergono dal monitoraggio sull'adeguamento dei contratti di servizio, in ottemperanza alla deliberazione 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante lo "*Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani*".

Nell'Appendice alla presente Relazione si fornisce, infine, un approfondimento (alla base delle conclusioni riportate nel Capitolo 6) per le realtà territoriali del Paese, evidenziando – in singole schede analitiche sugli assetti locali delle diverse regioni italiane – i principali elementi all'uopo rappresentati dai soggetti territorialmente competenti riguardo sia ai profili di costituzione e implementazione degli Enti di governo dell'ambito, sia agli

¹ Nel medesimo capitolo sono riportate informazioni relativamente ai piani regionali di gestione dei rifiuti, recentemente approvati o in fase di aggiornamento, soprattutto con riferimento agli elementi utili al compimento delle attività di delimitazione degli ATO.

elementi di contesto gestionale di riferimento del pertinente territorio.

Il quadro complessivamente illustrato nella presente Relazione continuerà ad essere oggetto di specifici approfondimenti nel corso delle attività di monitoraggio degli assetti istituzionali locali svolte dall’Autorità, in ossequio alla normativa vigente, in modo stabile, strutturato e secondo le cadenze previste dal citato art. 5, comma 6, del D.lgs. 201/2022.

2. DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La delimitazione degli ATO risente, nel settore dei rifiuti urbani, delle complessità legate alle caratteristiche tecniche proprie delle molteplici attività che compongono la filiera produttiva, nonché delle mutevoli finalità assegnate dalla normativa vigente alle diverse istituzioni competenti. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (di seguito: D.Lgs. 152/2006) prevede al comma 1 dell’art. 196 che rientri tra le competenze delle Regioni: “*g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani [...]*”.

Lo stesso decreto legislativo, all’art. 199, comma 3, lettera f) stabilisce che i piani regionali di gestione dei rifiuti (di seguito anche PRGR) prevedano “*la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale*”.

In ordine all’organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l’art. 200 prescrive, inoltre, che:

“*1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all’articolo 199 [...], secondo i seguenti criteri:*

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;*
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;*
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all’interno dell’ATO;*
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;*
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;*
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.*

2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell’ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali [...]. Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.

[...]

7. *Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente [...].*

L'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 come convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: D.L. 138/2011), prevede, inoltre, che:

“1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio [...].”

Il D.Lgs. 201/2022 ha introdotto, poi, previsioni che costituiscono la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrando le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalendo su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, salvo che non siano previste specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore. Il citato decreto, all'art. 5, commi 1 e 2, ha previsto che:

- “1. Ferme restando le disposizioni regionali, nelle città metropolitane è sviluppata e potenziata la gestione integrata sul territorio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ivi compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali. A tal fine, il comune capoluogo può essere delegato dai comuni ricompresi nella città metropolitana a esercitare le funzioni comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica per conto e nell'interesse degli altri comuni.*
- 2. Le regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l'attuale assetto e orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio [...].”*

In ragione del quadro legislativo citato, appare, pertanto, utile evidenziare come la normativa vigente preveda l'individuazione di ATO di dimensioni, di regola, non inferiori al territorio delle Province o delle Città metropolitane, ancorando a specifici parametri la possibilità di individuazione di ambiti territoriali ottimali di dimensioni diverse, e incentivando, peraltro, le Regioni ad una riorganizzazione preferibilmente su scala regionale degli ambiti dei servizi pubblici locali a rete.

Giova, innanzitutto, sottolineare che, in esito all'attività di monitoraggio del quadro legislativo e pianificatorio regionale in materia di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti e all'analisi delle informazioni trasmesse dai soggetti territorialmente competenti, è emerso che tutte le Regioni ed entrambe le Province Autonome hanno assunto determinazioni in ordine alla delimitazione degli ATO, sebbene connotate da rilevanti differenze.

È possibile individuare, ancorché non agevolmente per via dei diversi fattori caratterizzanti le scelte adottate a livello territoriale, i seguenti elementi di sintesi (**Tavola I**):

- nella Regione Sardegna e nella Provincia autonoma di Bolzano è stato individuato un ATO unico per l'intero territorio di rispettiva pertinenza, senza la previsione di ulteriori articolazioni;
- in 12 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) e nella Provincia autonoma di Trento è stato scelto l'ATO unico per l'intero territorio di pertinenza², articolato in sub-ambiti³ di livello inferiore per la gestione di alcune fasi del ciclo dei rifiuti;
- in 5 Regioni si è optato per l'individuazione di ATO a carattere sub-regionale, con differenti dimensionamenti territoriali:
 - in 2 Regioni (Lazio⁴ e Marche⁵) è prevista una pluralità di ATO di dimensione

² Si segnala al riguardo l'approvazione della legge provinciale n.2 del 14 maggio 2025, che, apportando modifiche alla legge provinciale n. 3 del 2006, ha ampliato la disciplina previgente, regolando la costituzione e la composizione dell'Ente di governo, organizzato nella forma di consorzio. La nuova normativa, infatti, prevede che “*l’assemblea del Consorzio [...] sia composta da diciannove membri (o da venti membri se il presidente è esterno all’assemblea), così individuati: a) un componente espresso dal consiglio dei sindaci di ciascuna comunità, scelto tra i sindaci e i presidenti di comunità; b) i sindaci del Comune di Trento e del Comune di Rovereto; c) un rappresentante per i comuni di Aldeno, Garniga e Cimone; d) il Presidente della Provincia o l’assessore competente*” (comma 5 bis 1). La norma disciplina, inoltre, il procedimento di prima approvazione dello statuto da parte dell’Assemblea, prevedendo che esso debba essere approvato in via definitiva entro e non oltre dodici mesi dalla costituzione del Consorzio (comma 5 bis 3). Infine, il legislatore provinciale attribuisce al Consorzio anche il compito di individuare “*i compiti e le attività relativi a questo servizio che restano in capo a comuni, comunità e Provincia, e le modalità di raccordo per il loro esercizio*” (comma 5 ter).

³ In proposito si precisa che nella presente Relazione il termine “*sub-ambiti*” è utilizzato per indicare in modo unitario le sub-articolazioni interne agli ATO diversamente denominate (aree di raccolta ottimali, aree omogenee, bacini gestionali, sub-ambiti) nei provvedimenti normativi regionali.

⁴ È opportuno richiamare la decisione n. 34 del 28 settembre 2023 con cui la Giunta regionale ha approvato un atto di indirizzo “*per l’aggiornamento e la revisione del Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio [...]; in tale contesto, la valutazione dovrà inoltre essere svolta anche al fine di valutare ai sensi dell’art. 200, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il ricorso a modelli alternativi o in deroga a quello degli Ambiti Territoriali Ottimali*”.

⁵ Le modifiche all’assetto di governance territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono oggetto della proposta di aggiornamento del PRGR. Per maggiori dettagli si rinvia *infra* alla parte dedicata agli aggiornamenti degli strumenti di programmazione regionale.

corrispondente al territorio delle Province o città metropolitane;

- nella Regione Toscana il territorio è stato ripartito in 3 ATO di livello sovra-Provinciale;
- in due Regioni (Campania e Sicilia)⁶ si riscontra la ripartizione del territorio regionale in più ambiti, alcuni dei quali – come dettagliato nella **Tavola 2** – di dimensioni inferiori al territorio delle corrispondenti Province o Città metropolitane. Più precisamente, in Campania sono compresenti ATO di livello provinciale e sub-provinciale (7 ATO, di cui 4 provinciali, corrispondenti ai territori delle Province di Avellino, Caserta, Benevento e Salerno, e 3 ATO sub-provinciali, in cui è suddiviso il territorio della Città metropolitana di Napoli); in Sicilia gli ambiti territoriali sono 18 prevalentemente di livello sub-provinciale⁷;
- nella Regione Lombardia è stato adottato il modello alternativo a quello degli Ambiti Territoriali Ottimali (ai sensi dell'articolo 200, comma 7, del D.lgs. 152/2006) prevedendo che siano i Comuni ad organizzare la gestione dei rifiuti urbani e ad affidare il relativo servizio, “*nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dalle linee guida regionali*”. Nondimeno il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti vigente – approvato con delibera della Giunta regionale n. 6804 del 23 maggio 2022 – si pone, tra l’altro, l’obiettivo di favorire l’aggregazione dei Comuni e prevede che l’attuazione del Piano medesimo venga realizzato “*sia attraverso aggregazioni volontarie di Enti Locali che possono essere incentivate da Regione Lombardia mediante opportune forme di sostegno, sia attraverso la collaborazione con altri attori, istituzionali e non, con cui implementare azioni funzionali al conseguimento degli obiettivi*”.

Sulla base degli elementi trasmessi dai soggetti competenti, si evidenziano le recenti evoluzioni – prevalentemente relative ai Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti, che assumono rilevanza ai nostri fini in ragione dei possibili elementi di completamento degli assetti organizzativi territoriali – registratesi nel corso del 2025 nei seguenti contesti territoriali:

- nella Regione Valle d’Aosta è stata adottata la legge regionale 26 maggio 2025 n. 15⁸ che, modificando la l.r. n. 6 del 2014, prevede all’art. 16 fra le “*funzioni e servizi comunali da svolgere a livello dell’ambito territoriale delle Unités, per il tramite delle stesse*” anche i “*servizi connessi al ciclo dei rifiuti [...] in coerenza con le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti; la Regione individua*

⁶ Per completezza si evidenzia quanto riportato nel riscontro della Regione Siciliana, secondo cui, su un piano di non stretta coerenza con gli elementi finora rappresentati, con la legge regionale n.3 del 2013 sarebbero stati “*introdotti modelli alternativi in deroga all’art.200, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm e ii*”.

⁷ La delimitazione territoriale degli ATO di Enna, Ragusa e Siracusa corrisponde al territorio delle rispettive Province.

⁸ Legge regionale 26 maggio 2025 n. 15 “*Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità Montane*”.

le linee guida per la gestione di tale ciclo, esercitando un ruolo di coordinamento”;

- nella Regione Lombardia è giunto alla fase conclusiva⁹ il procedimento [avviato con delibera di Giunta regionale n. 3042 del 16 settembre 2024] di modifica del *‘Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con d.g.r. 6408/2022, finalizzato alla revisione dei criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti’*;
- nella Provincia autonoma di Trento con deliberazione di Giunta provinciale n. 47 del 24 gennaio 2025, è stato dato avvio alla procedura di *“aggiornamento del piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti pericolosi, veicoli fuori uso e bonifica delle aree inquinate”* e, attualmente, *“è prossima la conclusione della procedura di scoping di VIA”*;
- nella Regione Toscana con la delibera del Consiglio regionale 15 gennaio 2025, n. 2, è stato approvato il *“Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare (PREC)”*, in cui viene confermata l’attuale delimitazione e articolazione territoriale dei vigenti tre ambiti territoriali ottimali toscani;
- nella Regione Marche, come evidenziato nella precedente relazione semestrale, con DGR n. 646 del 5 maggio 2025 la Giunta regionale aveva deliberato la trasmissione alla Assemblea Legislativa regionale della proposta di deliberazione concernente l’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti in aggiornamento del Piano approvato con Deliberazione della Assemblea Legislativa n. 128 del 14/04/2015. Al riguardo gli uffici regionali avevano evidenziato che *“l’assetto di governance previsto dall’Aggiornamento del PRGR 2015 individua per la fase gestionale di trattamento/recupero/smaltimento un ambito territoriale ottimale unico regionale, con corrispondente Autorità da costituire, mentre mantiene l’articolazione a scala provinciale per la fase di raccolta, secondo bacini/subambiti, da istituire nella forma di unità territoriali periferiche della stessa Autorità d’ambito; il nuovo assetto troverà comunque piena e cogente definizione in sede di legislativa di modifica della L.r. 24/2009 in conformità al PRGR come aggiornato”*. Alla luce dell’avvio della nuova legislatura regionale nel mese di dicembre scorso *“si è provveduto a rinnovare la proposta di Delibera di Giunta recante ‘Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale concernente Approvazione del ‘Piano regionale di*

⁹ Con delibera n. 4838 del 28 luglio 2025 la Giunta regionale ha infatti preso atto della proposta di modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti e in data 31 luglio 2025 è stata pubblicata la documentazione della proposta di modifica del PRGR, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica nel Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica - SIVAS - di Regione Lombardia al fine della raccolta di pareri, contributi ed osservazioni; infine, risulta che in data 28 agosto 2025 si è svolta la seconda conferenza di VAS. La Regione, al momento della trasmissione delle informazioni, ha comunicato che *“si prevede di approvare la modifica del Programma Regionale di Gestione Rifiuti entro la fine dell’anno in corso [2025]”*.

gestione dei rifiuti - Aggiornamento del Piano approvato con Deliberazione della Assemblea Legislativa n. 128 del 14/04/2015” al fine di consentire il riavvio dell’iter in sede legislativa”¹⁰;

- nella Regione Lazio, il procedimento di aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti è ancora in corso di definizione; dagli ultimi elementi trasmessi dai soggetti territorialmente competenti, risulta in fase di approvazione la proposta di *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) 2026-2031” della Regione Lazio, comprensivo del Rapporto Ambientale ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm. ii.”*;
- nella Regione Abruzzo sono state avviate le attività per l’aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti, tramite il quale la Regione intende individuare *“le azioni da porre in essere per colmare il gap impiantistico, come previsto dal PNGR e per raggiungere l’obiettivo, al 2035, del 10% dei RU collocati in discarica”*;
- nella Regione Molise, con delibera di Giunta regionale n. 403 del 17 novembre 2025, è stata adottata la proposta di *“Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (Relazione Generale e Norme Tecniche), il Rapporto Ambientale e il Piano di Monitoraggio revisionata a seguito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e degli esiti della consultazione”*;
- nella Regione Puglia, con delibera di Giunta regionale n. 130 del 11 febbraio 2025, sono state apportate *“modifiche al Documento A.2.1 «Scenario di Piano» ed al Documento A.2.2 «Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”*;
- nella Regione Calabria - dove il Piano regionale di gestione dei rifiuti - sezione dei rifiuti urbani è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 269 del 12 marzo 2024 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 306 del 26 luglio 2024 – risultano in corso le attività per un ulteriore aggiornamento del Piano medesimo.

La **Tavola 1** e la **Tavola 2**, elaborate sulla base delle risposte dei soggetti territorialmente competenti e del monitoraggio della normativa regionale vigente, mostrano il carattere assai eterogeneo delle scelte di delimitazione di ATO e (in larga parte) di sub-ambiti operate a livello territoriale.

In proposito si evidenzia che la presenza di sub-ambiti è generalmente legata alla suddivisione delle competenze sui diversi segmenti della filiera del ciclo dei rifiuti. In tali sub-ambiti vengono svolte le funzioni organizzative e di affidamento, in particolare, per le fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, mentre a livello di ATO resta

¹⁰ Dagli elementi acquisiti nel corso del monitoraggio risulta che *“l’atto viene riproposto nelle identiche formulazioni e contenuti, tanto dell’atto stesso, quanto degli allegati elaborati costitutivi e documenti di accompagnamento del Piano, ad eccezione del solo aggiornamento del documento istruttorio per completezza di informazione circa l’iter di formazione”*.

l'organizzazione delle sole fasi di trattamento.

TAVOLA 1 - DELIMITAZIONE DEGLI ATO

Regione	ATO	Sub - ambiti	N. Comuni	Popolazione regionale (ab.)
Abruzzo	ATO unico regionale	Sub-ambiti operativi, ai soli fini gestionali, individuati dall'Ente di governo (AGIR)	305	1.269.963
Basilicata	ATO unico regionale	Aree di raccolta individuate nel piano d'Ambito	131	533.233
Calabria	ATO unico regionale	16 ambiti di raccolta ottimali	404	1.841.300
Campania	ATO Napoli 1	Aree omogenee, denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), deliberate dagli EGATO	9	5.623.074
	ATO Napoli 2		24	
	ATO Napoli 3		59	
	ATO Avellino		114	
	ATO Benevento		79	
	ATO Caserta		104	
	ATO Salerno		161	
Emilia-Romagna	ATO unico regionale	16 bacini di affidamento individuati dall'Ente di governo (ATERSIR)	330	4.432.960
FriuliVenezia Giulia	ATO unico regionale	Ambiti di affidamento di dimensione almeno provinciale individuati dall'Ente di governo (AUSIR)	215	1.195.792
Lazio	ATO Frosinone		91	5.707.112
	ATO Latina		33	
	ATO Rieti		73	
	ATO Città metropolitana di Roma		121	
	ATO Viterbo		60	
Liguria	ATO unico regionale	Area omogenea Spezzina	32	1.517.417
		Area omogenea metropolitana di Genova, articolata in 3 bacini di affidamento	67	

Regione	ATO	Sub - ambiti	N. Comuni	Popolazione regionale (ab.)
		Arera omogenea Savonese, articolata in 2 bacini di affidamento	32	
		Area omogenea Imperiese, articolata in 3 bacini di affidamento	69	
Lombardia	Modello alternativo agli ATO, ai sensi dell'art. 200 comma 7 del D.lgs. 152/2006		1.504	9.950.742
Marche	ATO 1 Pesaro Urbino		51	1.485.296
	ATO 2 Ancona		46	
	ATO 3 Macerata		56	
	ATO 4 Fermo		40	
	ATO 5 Ascoli Piceno		33	
Molise	ATO unico regionale	8 ambiti territoriali definiti dalla normativa regionale	136	289.840
Piemonte	ATO unico regionale	21 sub-ambiti di area vasta definiti dalla normativa regionale	1.181	4.256.350
Puglia	ATO unico regionale	39 ambiti di raccolta ottimale (ARO), definiti dalla Regione, per l'organizzazione delle filiere della raccolta, spazzamento e trasporto	257	3.900.852
Sardegna	ATO unico regionale		377	1.575.028
Sicilia	ATO Agrigento Provincia EST	La normativa regionale, a seguito della riforma del 2013, consente ai Comuni, in forma singola o associata, di procedere all'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento qualora si costituiscano in Aree di Raccolta Ottimali (ARO)	26	4.786.095
	ATO Agrigento Provincia Ovest		17	
	ATO Caltanissetta Provincia Nord		15	
	ATO Caltanissetta Provincia Sud		8	

Regione	ATO	Sub - ambiti	N. Comuni	Popolazione regionale (ab.)
Sicilia	ATO Catania Provincia Nord		15	3.660.530
	ATO Catania Provincia Sud		15	
	ATO Catania Area metropolitana		28	
	ATO Provincia di Enna		19	
	ATO Messina Provincia		57	
	ATO Messina Area Metropolitana		47	
	ATO Messina Eolie		4	
	ATO Palermo Area metropolitana		21	
	ATO Palermo Provincia Est		38	
	ATO Palermo Provincia Ovest		23	
	ATO Ragusa		12	
	ATO Siracusa		21	
	ATO Trapani Provincia Nord		14	
	ATO Trapani Provincia Sud		11	
Toscana	ATO Toscana centro		65	3.660.530
	ATO Toscana Costa		100	
	ATO Toscana Sud		104	
Umbria	ATO unico regionale	ATO 1	14	854.137
		ATO 2	24	
		ATO 3	22	
		ATO 4	32	
Valle d'Aosta		SUB- ATO A	18	122.793

Regione	ATO	Sub - ambiti	N. Comuni	Popolazione regionale (ab.)
	ATO unico regionale	SUB-ATO B	21	
		SUB-ATO C – Città di Aosta	1	
		SUB-ATO D	21	
		SUB-ATO E	13	
Veneto	ATO unico regionale	12 bacini territoriali ottimali definiti dalla Regione	560	4.856.065
Provincia autonoma di Bolzano	ATO unico provinciale		116	536.933
Provincia autonoma di Trento	ATO unico provinciale	12 bacini di raccolta	166	540.958

TAVOLA 2 - DELIMITAZIONE DEGLI ATO SUB-PROVINCIALI

Regione Campania	
Ambito territoriale ottimale	Note su delimitazione ATO
ATO Napoli 1	Il territorio della Città metropolitana è stato suddiviso in 3 ambiti
ATO Napoli 2	
ATO Napoli 3	
Regione Siciliana	
Ambito territoriale ottimale	Note su delimitazione ATO
ATO Agrigento Provincia Est	Il territorio provinciale è stato suddiviso in 2 ambiti
ATO Agrigento Provincia Ovest	
ATO Caltanissetta Provincia Nord	Il territorio provinciale è stato suddiviso in 2 ambiti
ATO Caltanissetta Provincia Sud	
ATO Catania Area metropolitana	Il territorio delle tre città metropolitane Catania, Messina e Palermo è stato suddiviso ciascuno in 3 ambiti
ATO Catania Provincia Nord	
ATO Catania Provincia Sud	
ATO Messina Area metropolitana	
ATO Messina Isole Eolie	
ATO Messina Provincia	
ATO Palermo Area metropolitana	
ATO Palermo Provincia Ovest	Il territorio provinciale è stato suddiviso in 2 ambiti
ATO Palermo Provincia Est	
ATO Trapani Provincia Nord	
ATO Trapani Provincia Sud	

3. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La scelta di organizzare talune attività del settore dei rifiuti urbani sulla base di livelli territoriali più ampi della dimensione mono-comunale è stata adottata da alcuni anni. In particolare, l'art. 3-bis del D.L. 138/2011 prevede che: “[...] 1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli

appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. [...]".

I connotati poliedrici del processo di entificazione in corso nell'ambito del riordino degli assetti organizzativi locali emergono dalla **Tavola 3** e dalle schede territoriali in Appendice: la maggioranza delle Regioni italiane (15) e le 2 Province Autonome hanno proceduto alla previsione degli EGATO, ma solo in alcuni casi si rileva il perfezionamento del processo di costituzione e di piena implementazione dei medesimi.

Si conferma che in 3 Regioni (Molise, Lazio e Sardegna) gli EGATO non sono ancora previsti dalla normativa regionale, né sono state valutate concreteamente le ipotesi organizzative alternative contemplate dalla disciplina di settore. Al contrario, in altre realtà, pur essendo prevista la costituzione degli EGATO, questi risultano ancora in fase di implementazione (Province autonome di Trento e Bolzano, Regione Liguria, Regione Piemonte), con differenze marcate nei percorsi di completamento.

TAVOLA 3 - ISTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Regione	Legge o provvedimento regionale	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
Abruzzo	l.r. 36/2013	AGIR – Autorità di gestione Integrata Rifiuti urbani	1
Basilicata	l.r. 35/2018	EGRIB – Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata	1
Calabria	l.r. 10/2022	ARRICAL – Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria	1
Campania	l.r. 14/2016, come modificata da l.r. 31/2021, da l.r. 19/2023 e da l.r. 25/2024	Enti di Governo dell'Ambito	7
Emilia-Romagna	l.r. 23/2011	ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti	1

Regione	Legge o provvedimento regionale	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
Friuli Venezia Giulia	l.r. 5/2016	AUSIR – Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti	1
Lazio	l.r. 14/2022, abrogata dalla l.r. 19/2023	EGATO non previsto	5
Liguria	l.r. 1/2014, come modificata da l.r. 12/2015 e da l.r. 13/2023	Regione Liguria (che opera attraverso un Comitato d'ambito) Città metropolitana di Genova, Provincia di Imperia, Provincia di Savona e Provincia della Spezia (per i 4 sub-ATO) con riferimento ai servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani ARLIR, ente strumentale della Regione, che provvede all'affidamento della realizzazione e gestione degli impianti	1
Lombardia	l.r. 26/2003	Modello alternativo agli ATO	//
Marche	l.r. 24/2009, come modificata da l.r. 22/2018	Assemblee territoriali d'ambito	5
Molise	l.r. 1/2016	EGATO non previsto	1
Piemonte	l.r. 1/2018, come modificata da l.r. 4/2021 e l.r. 3/2023	Conferenza d'Ambito territoriale denominata "Autorità rifiuti Piemonte" 21 Consorzi di area vasta per i servizi di raccolta, trasporto e avvio a trattamento delle raccolte differenziate e raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	1
Puglia	l.r. 24/2012 e l.r. 20/2016	AGER – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti 39 Aree omogenee (ARO) per i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto	1
Sardegna	Dgr n. 69/15 del 23/12/2016 e Dgr 4/145 del 15/2/2024	EGATO non previsto	1
Sicilia	l.r. 9/2010, come modificata dalla l.r. 3/2013 e l.r. 3/2024	S.R.R. – Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti	18
Toscana	l.r. 69/2011	Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	3
Umbria	l.r. 11/2009 e l.r. 11/2013	AURI – Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico	1

Regione	Legge o provvedimento regionale	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
Valle d'Aosta	l.r. 4/2022 l.r 31/2017	Regione per l'ATO regionale, con riferimento alle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Comune di Aosta e 4 Unioni di Comuni per i 5 sub-ATO, con riferimento alle attività di raccolta e trasporto	1
Veneto	l.r. 52/2012	Comitato di bacino regionale 12 Consigli di bacino, con riferimento ai servizi di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero	1
Provincia autonoma di Bolzano	l.p. 1/2023	Autorità d'ambito	1
Provincia autonoma di Trento	l.p. 3/2006 modificata da l.p. 9/2023	La Provincia, i Comuni e le Comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani attraverso un EGATO da istituirsì mediante convenzione tra i predetti enti	1

Pur rinviando alle schede analitiche sugli assetti locali, riportate in Appendice, per una disamina puntuale dei singoli contesti regionali, nel complesso si può evidenziare che soltanto in taluni territori si sono registrati elementi di evoluzione nel percorso di implementazione degli EGATO. In particolare, rispetto alla situazione illustrata nel semestre precedente, emerge quanto segue:

- nelle tre Regioni (Molise, Lazio e Sardegna) in cui l'Ente di governo d'ambito non è ancora individuato, si conferma che il relativo processo di costituzione, sulla base degli elementi finora rappresentati, non appare suscettibile di una rapida attivazione;
- nei territori in cui gli EGATO risultano costituiti ma in fase di implementazione, si registra in un caso (Provincia autonoma di Trento) l'avvio delle procedure di nomina degli organi di governo; anche nella Regione Piemonte si registra un significativo avanzamento nel relativo processo di implementazione in quanto, dagli ultimi elementi trasmessi, l'EGATO risulta subentrato “alle ATO provinciali (*in liquidazione*) nei contratti di servizio sugli impianti e servizi di competenza [...] con riferimento ai territori di Città Metropolitana di Torino, Province di Verbano Cusio Ossola, Novara, Biella, Vercelli, Asti e Alessandria mentre nei primi mesi del 2026 verrà effettuato per la Provincia di Cuneo”; per i restanti casi (Liguria e Provincia autonoma di Bolzano) i processi di consolidamento risultano inalterati rispetto al semestre precedente;
- in due (Campania e Sicilia) delle tre Regioni in cui l'Ente di governo d'ambito è costituito ma presenta ancora alcune criticità implementative, non si registra

nell'attuale semestre l'adozione di atti concretamente rilevanti per il relativo progressivo superamento, mentre con riferimento alla Regione Calabria, dopo essere stato comunicato, nel semestre precedente, che l'Ente di governo “*ha attivato presso i propri uffici i procedimenti necessari al pieno svolgimento delle proprie funzioni di ETC ai sensi della regolazione di settore, come ad esempio l'attività di validazione dei PEF-rifiuti predisposti dai Comuni*”, risulta recentemente superata la fase di commissariamento con la nomina del Direttore generale avvenuta con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.60 del 29 ottobre 2025.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il percorso di riordino dell'organizzazione territoriale del settore - così come delineato dall'art. 3-bis del D.L. 138/2011 - risulta ancora lontano dal conseguire i necessari connotati di razionalizzazione dimensionale e di uniformità istituzionale, tanto che l'Autorità, alla luce dell'eterogeneità delle soluzioni di volta in volta rilevate, ha da tempo adottato la definizione di “*Ente territorialmente competente*” (ETC), inteso come “*l'Ente di governo dell'ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*” (ricomprensendo quindi in tale definizione anche i Comuni).

Al riguardo, si segnala che, accanto a modelli di configurazione di EGATO dotati per intero delle competenze previste dalla normativa richiamata, istituiti a livello regionale o sub-regionale, si rilevano casi di frazionamento di tali competenze tra soggetti distinti, generando esigenze di coordinamento.

Tali evidenze consentono di identificare quattro differenti modelli di *governance*:

- modello integrato, rinvenibile nella Regione Veneto, dove si rileva l'esercizio unitario delle funzioni di EGATO a livello subregionale (tre dei quali costituiscono un unico bacino tariffario);
- modelli territoriali multilivello con coordinamento formalmente rafforzato, che caratterizzano le Regioni Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Puglia e Piemonte nei quali si rileva in capo agli EGATO, di dimensione regionale o subregionale, un ruolo generalmente attivo, pur con diversi gradi di efficacia nell'esercizio delle attività di governo del territorio, in presenza di una parcellizzazione dei bacini tariffari;
- modelli territoriali multilivello con coordinamento formalmente debole o in fase di *startup*, rinvenibili nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nelle Regioni Liguria, Campania, Calabria e Sicilia, in presenza di una parcellizzazione dei bacini tariffari;
- modello atomistico, proprio della Regione Lombardia, dove l'esercizio unitario delle funzioni è demandato ad un unico livello *governance* di dimensione comunale (che opera con riferimento a bacini tariffari di medesima dimensione).

Al di fuori delle richiamate categorie vanno poi menzionate le Regioni Sardegna, Lazio

e Molise, per le quali l’istituzione e implementazione di un modello di *governance* è ancora in fase di definizione, delineando, di conseguenza, un modello atomistico di esercizio delle funzioni a livello comunale, pur in assenza di uno specifico provvedimento normativo che ne consenta l’adozione, come nel caso della Lombardia.

La parcellizzazione della *governance* del settore emerge attenzionando la platea degli organismi competenti, con particolare riferimento agli ETC: per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie, infatti, risultano operanti come ETC circa 3.100 soggetti, di cui 98 con competenze a livello sovracomunale (per una popolazione residente di circa 37,5 milioni di abitanti) e circa 3.000 di dimensione comunale (corrispondenti a circa 21,4 milioni di abitanti). Emerge dunque con evidenza la complessità dell’articolazione della “filiera amministrativa” che connota il settore.

Pertanto, la platea dei soggetti in capo ai quali la regolazione pone obblighi di validazione e di trasmissione dei dati e degli atti elaborati dai gestori appare poliedrica, denotando potenzialità di razionalizzazione degli assetti locali ancora da cogliere pienamente.

L’Autorità intende proseguire le attività di monitoraggio di propria competenza affinché talune forme di pluralismo istituzionale, talvolta animate da comprensibili finalità di favore per la partecipazione ai processi decisionali, non si traducano in onerose modalità operative caratterizzate da dualismi e ritardi decisionali.

4. PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI AGLI ENTI DI GOVERNO D’AMBITO

Le criticità relative al consolidamento di una organizzazione territoriale del settore rifiuti a un livello più ampio di quello mono-comunale appaiono evidenti anche considerando il processo di partecipazione degli enti locali agli EGATO. Al riguardo, come si è già avuto modo di precisare, il citato art. 3-bis del D.L. 138/2011 prevede che gli enti locali partecipino obbligatoriamente agli EGATO istituiti o previsti dalle rispettive Regioni. Inoltre, qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni.

In virtù di tali previsioni, le criticità relative alla partecipazione degli enti locali ai relativi EGATO registratesi in passato in alcuni territori (Campania, Puglia, Calabria e Veneto), sono state positivamente risolte mediante l’esercizio di poteri sostitutivi attivati dai competenti organismi regionali, come illustrato nelle precedenti relazioni.

Peraltro, dagli elementi rappresentati dal soggetto territorialmente competente nel corso del secondo semestre del 2025, risulta che anche nella Provincia autonoma di Trento l’esercizio di poteri sostitutivi ha consentito, nel mese di settembre scorso, la conclusione del procedimento di adesione obbligatoria al nuovo EGATO. Si evidenzia, per completezza, anche l’altro procedimento di adesione al pertinente Ente di governo conclusosi nel corso del 2025 e già riportato nell’ambito della precedente relazione semestrale: in data 23 aprile

2025 si è, infatti, perfezionato il procedimento amministrativo di adesione del Comune di Misilisemi (istituito con legge regionale n. 3/2021 per scorporo dal Comune di Trapani) alla S.R.R. di afferenza.

5. CONTESTO GESTIONALE NEL SETTORE RIFIUTI URBANI

Dal momento dell'avvio della complessiva attività di regolazione del settore, l'Autorità ha progressivamente rilevato un quadro gestionale fortemente parcellizzato, sia in termini di servizi affidati, sia di perimetro amministrativo del singolo affidamento¹¹. Questo può esser dovuto, almeno in parte, alla mancanza di una disciplina settoriale specificatamente finalizzata ad attuare in tempi predefiniti sia l'adozione del Piano d'ambito, sia i relativi affidamenti della gestione.

A partire dalla seconda ricognizione semestrale, l'Autorità ha pertanto valutato positivamente l'utilità di integrare l'attività di monitoraggio ricomprensivo profili relativi alla tematica degli affidamenti, con particolare riferimento alle informazioni concernenti il numero degli affidamenti e relative scadenze, il perimetro amministrativo, i gestori operanti, la tipologia di servizio affidato e il soggetto pubblico titolare del contratto di servizio in essere¹².

A partire dalla terza ricognizione è stato possibile acquisire, anche attraverso una più stretta interlocuzione con i diversi soggetti competenti per il territorio di pertinenza, maggiori informazioni, arricchendo il *set* di dati – in precedenza ancora parziale - per alcune Regioni.

Nella presente Relazione sono, quindi, rappresentati gli elementi principali dei contesti gestionali rinvenibili sul territorio nazionale, ad eccezione di talune realtà territoriali rispetto alle quali non risultano pervenuti informazioni e dati o, se pervenuti, sono risultati parziali e tali da non consentire una rappresentazione del quadro gestionale.

Sul piano metodologico, anche in considerazione del permanere della variabilità delle attività oggetto dei singoli affidamenti e in continuità con l'impostazione adottata nelle precedenti Relazioni, l'analisi è stata condotta con specifico riferimento al solo servizio di raccolta e trasporto.

Dall'esame delle informazioni e dei dati trasmessi emerge il seguente quadro d'insieme:

- i bacini di affidamento del servizio sono sempre di dimensione inferiore rispetto

¹¹ Tale evidenza è confermata dai dati risultanti dall'Anagrafica operatori dove i soggetti iscritti come gestori risultano pari a 8.386 (in lieve incremento rispetto al 2024) con la maggioranza dei gestori affidatari di una singola attività (65,4%, principalmente Comuni che svolgono l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti), seguiti da quelli che svolgono due o più attività (33,3%), contro una percentuale molto bassa di gestori che svolgono in maniera integrata tutte le attività del servizio (1,3%): Cfr. Relazione Annuale 2025, Stato dei servizi, Struttura del settore.

¹² L'informazione relativa al soggetto pubblico (Ente di governo o altro soggetto competente) titolare del contratto di servizio in essere è stata richiesta a partire dal quinto monitoraggio semestrale, di cui alla Relazione 304/2025/I/RIF.

all'ambito territoriale ottimale regionale;

- si registra solo in alcuni territori la prevalenza di bacini di affidamento sovracomunali ma di livello sub-provinciale;
- sussiste una differenziazione relativamente al numero dei soggetti affidatari del servizio di raccolta e trasporto a livello di ambito o sub-ambito di riferimento;
- non sempre si registra la coincidenza fra soggetti individuati dalle normative regionali come Enti di governo responsabili dell'organizzazione del servizio nei bacini di affidamento e il dato fattuale relativo alla titolarità dei contratti di servizio.

Pur rinviando alle schede analitiche sugli assetti locali in Appendice per una disamina nel dettaglio dei singoli contesti regionali si può, tuttavia, evidenziare di seguito una sintesi complessiva, distinta per territorio.

Le Regioni in cui si riscontra la prevalenza di situazioni di unicità gestionale sono:

- Emilia-Romagna: in 15 bacini si rileva la presenza di un unico affidamento e in 1 bacino la presenza di 2 affidamenti;
- Liguria: in 8 bacini delle quattro aree omogenee si riscontra la presenza di un unico affidamento e in 1 bacino la presenza di 2 affidamenti;
- Toscana: in 2 ambiti territoriali ottimali si rileva la presenza di un unico affidamento mentre, nel terzo ambito territoriale si registra la presenza di più affidamenti (in particolare si rileva la presenza di un unico gestore che si avvale, in via transitoria per alcuni territori comunali, dei precedenti gestori);
- Umbria: in tutti i 4 sub-ambiti si registra la presenza di un unico affidamento;
- Valle d'Aosta: in tutti i 5 sub-ambiti si registra la presenza di un unico affidamento;
- Veneto: in 8 bacini territoriali (di cui 3 costituenti un unico bacino tariffario), sui 12 totali, è presente un unico affidamento;
- Provincia autonoma di Trento: nei 12 bacini si rileva la presenza di un unico affidamento.

Si rileva, poi, in FriuliVenezia Giulia, nelle more della definizione dei bacini di affidamento, la presenza di 7 affidamenti nell'ambito territoriale unico regionale, mentre in Piemonte, pur trattandosi di un dato non ancora completo (non avendo 2 sub-ambiti fornito i dati richiesti), si registra la presenza di un unico affidamento in 10 sub-ambiti e più affidamenti, di livello comunque sovracomunale, in altri 9 sub-ambiti.

I dati relativi alla Regione Puglia mostrano che, anche in presenza di un unico affidamento in 23 Ambiti di raccolta omogenei, permane, nei restanti 16 Ambiti di raccolta, la presenza di una pluralità di gestioni di livello comunale. Al riguardo, pur rinviando alla relativa scheda territoriale per la ricostruzione del quadro normativo regionale e della relativa situazione degli affidamenti, giova in questa sede evidenziare che la Giunta Regionale ha proseguito nel corso del 2024 l'esercizio delle funzioni commissariali per gli ARO in ordine

ai quali “*non è stato data ancora avvio al servizio unitario di igiene urbana*”¹³.

Anche i dati relativi alla Regione Siciliana confermano la diffusa frammentazione del servizio spesso di livello comunale (o comunque circoscritta a un numero molto limitato di comuni) che appare però ascrivibile, almeno in parte, a specifiche previsioni della normativa regionale che prevedono la competenza comunale (e non degli Enti di governo) nell'esercizio delle funzioni di organizzazione, affidamento e gestione del servizio.

In altre Regioni – Abruzzo, Marche, Molise, Calabria, Campania, Sardegna – e nella Provincia autonoma di Bolzano permane una generale frammentazione gestionale del servizio a livello comunale, per ragioni che appaiono transitoriamente correlate agli attuali ritardi locali nella piena attuazione della riforma dell'organizzazione del servizio.

Il dato relativo alla titolarità dei contratti di servizio conferma, in larga parte, le considerazioni in ordine alla numerosità degli affidamenti riscontrata nei diversi territori. In particolare, viene in rilievo che:

- in 8 Regioni si registrano situazioni in cui prevale l'attuazione del modello previsto nelle normative regionali in termini di soggetti preposti all'esercizio delle funzioni di Ente di governo per i territori di pertinenza e titolarità dei contratti di servizio (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Umbria, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto)¹⁴;
- in 3 Regioni (Marche, Puglia, Sicilia¹⁵) si rileva un numero significativo di contratti di servizio in capo ai singoli Comuni, anche in presenza di Enti di governo costituiti ed implementati a fronte di assetti territoriali che prevedono, peraltro, l'organizzazione, la gestione e l'affidamento del servizio per ambiti territoriali ottimali o ambiti/aree di raccolta ottimale; nella Provincia autonoma di Trento, la titolarità dei contratti di servizio per alcuni bacini di raccolta risulta in capo ai Comuni mentre in altri risulta delegata alle Comunità di Valle¹⁶;

¹³ Con D.G.R. n. 163 del 26/02/2024 la Giunta Regionale ha confermato l'attivazione delle funzioni commissariali, di cui all'art. 14-bis, comma 2 della L.R. n. 24/2012 ss.mm.ii., per n. 17 ARO specificati nella D.G.R. n. 1781/2022, per i quali “*non è stato data ancora avvio al servizio unitario di igiene urbana, tanto al fine di perseguire gli obbiettivi di raccolta differenziati posti dalla pianificazione regionale e dalla normativa nazionale ed europea e ha rinnovato per la durata di 2 (due) anni l'incarico del Commissario ad acta individuato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 19 dicembre 2022 e nominato con del Decreto n. 53 del 14 febbraio 2023 del Presidente della Giunta regionale*”.

¹⁴ Per la Regione Liguria in uno dei 4 sub-ambiti, il relativo EGATO, cui spetta l'organizzazione dei servizi di raccolta e trasporto e la definizione dei bacini di affidamento, ha delegato i Comuni capofila dei bacini di affidamento alla sottoscrizione dei contratti di servizio.

¹⁵ Per la Regione Siciliana si ribadisce quanto precedentemente illustrato relativamente alle previsioni della normativa regionale che prevedono la competenza comunale nell'esercizio delle funzioni di organizzazione, affidamento e gestione del servizio.

¹⁶ Dalle informazioni acquisite, in ciascuno dei 12 bacini di raccolta della Provincia autonoma di Trento si riscontra unicità gestionale, tuttavia, la competenza in ordine all'organizzazione del servizio “*è in capo ai Comuni che spesso hanno delegato la gestione alle Comunità di Valle*”. In base alle informazioni da ultimo trasmesse si evidenzia che la riforma del sistema “*prevede il superamento di tale modello con la definizione dell'ATO unico a livello provinciale, eventualmente articolato in sub-ambiti, qualora ragioni di maggiore efficienza, di maggiore adeguatezza della dimensione gestionale o di specificità territoriali ne motivino la costituzione come articolazioni funzionali del consorzio di livello provinciale*”.

- in 5 Regioni (Abruzzo, Campania, Calabria, Molise e Sardegna) e nella Provincia autonoma di Bolzano si registrano situazioni in cui i Comuni risultano nella totalità o quasi totalità dei casi titolari dei contratti di servizio, anche ove si sia in presenza di Enti di governo costituiti e implementati.

L’attività di monitoraggio relativa alla trasmissione dei contratti di servizio adeguati alle previsioni varate dall’Autorità conferma, anche per il secondo semestre del 2025, che, a fronte di realtà territoriali in cui la trasmissione dei contratti di servizio *de quo* è avvenuta per la totalità delle gestioni (Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia) o per larga parte delle medesime (Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio), in altre aree riguarda ancora una quota ridotta (Abruzzo, Campania, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Sicilia, Provincia autonoma di Trento) o estremamente limitata della popolazione (Basilicata, Calabria, Provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Umbria, Sardegna e Valle d’Aosta).

In alcuni dei contesti richiamati, i ritardi negli adempimenti di competenza si accompagnano alle criticità già evidenziate in materia di *governance* degli assetti locali del servizio. Posto che l’adeguamento obbligatorio dei contratti in essere alla citata deliberazione si realizza in forza dell’efficacia eterointegrativa, riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell’Autorità, nei confronti dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (rispetto ai quali le previsioni regolatorie *de quo* valgono in modo automatico come elemento integrativo o sostitutivo delle clausole contrattuali difformi), l’Autorità si riserva di verificare la corretta applicazione della disciplina contrattuale.

6. CONCLUSIONI

Dal monitoraggio semestrale sugli assetti locali del servizio di gestione dei rifiuti urbani – svolto dall’Autorità mediante l’analisi dei dati e delle informazioni direttamente trasmesse dalle Regioni e dalle Province Autonome – emerge un quadro che può essere così sinteticamente riportato:

- si conferma il compimento formale del processo di individuazione in tutte le Regioni e le Province Autonome – ad eccezione della Regione Lombardia – degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); soltanto la Regione Lombardia ha, infatti, adottato il modello alternativo a quello degli Ambiti Territoriali Ottimali, ai sensi dell’articolo 200, comma 7, del D.lgs. 152/2006;
- sotto il profilo della delimitazione territoriale, risulta confermata la diffusa preferenza per una perimetrazione di livello regionale, che potrebbe segnalare una valutazione degli ATO quali modalità di implementazione unitaria dei piani regionali di gestione; permangono tuttavia casi in cui, pur delimitati gli ATO, manca l’individuazione degli Enti di governo (Lazio, Molise, Sardegna);
- l’attenzione posta sul profilo della delimitazione degli ATO non appare tuttavia tale da poter autonomamente indicare forme di convergenza verso assetti

maggiormente razionalizzati; si tratta piuttosto di un primo elemento, che poi trova effettiva connotazione nella eventuale presenza di sub-ambiti o aree di raccolta a cui sono delegate talune funzioni o nella possibile compresenza di soggetti a cui sono attribuite competenze decisionali;

- gli elementi di complessità, richiamati in precedenza per la delimitazione degli ATO, emergono con maggior chiarezza passando al tema della costituzione degli EGATO, nell'ambito del quale risulta evidente la diffusa attitudine delle discipline regionali ad articolare tra una pluralità di soggetti distinti, ivi compresi i singoli Comuni, le competenze che la normativa nazionale di settore attribuisce in via esclusiva agli Enti di governo o a prevedere modalità eterogenee di coordinamento, talvolta di limitata efficacia;
- le informazioni relative alla titolarità dei contratti di servizio mostrano, peraltro, che solo in alcuni territori è possibile constatare l'attuazione del modello di *governance* in termini di soggetti preposti all'esercizio delle funzioni di Enti di governo responsabili dell'organizzazione del servizio nei bacini di affidamento e il dato fattuale relativo alla titolarità dei contratti di servizio;
- con riferimento specifico al profilo di costituzione e implementazione degli EGATO meritano di essere evidenziati i progressi registratisi nella Regione Piemonte e nella Regione Calabria nella direzione di una compiuta attuazione del disegno normativo regionale;
- la cognizione effettuata relativamente agli affidamenti del servizio di raccolta e trasporto continua a denotare una generale definizione, anche nei casi di delimitazione regionale degli ATO, di perimetri di affidamento di dimensione inferiore, tendenzialmente di livello comunale;
- la complessità delle valutazioni sottese all'efficiente delimitazione delle aree da considerare in un unico affidamento può essere una spiegazione delle rilevanti assimmetrie riscontrate, sebbene permangano elementi da approfondire anche in relazione alle configurazioni complessive delle filiere industriali e del recupero.

Considerata la lentezza dei progressi nell'aggregazione tra ambiti comunali in favore di ambiti pluricomunali, l'Autorità, nell'ambito dei recenti provvedimenti adottati, ha introdotto talune misure di semplificazione in un quadro rivolto alla razionalizzazione degli assetti istituzionali locali.

In primo luogo, nell'ambito dello schema di bando tipo di cui alla deliberazione 27 dicembre 2024, 596/2024/R/RIF, si è previsto che qualora più ETC superino una preesistente situazione di frazionamento delle competenze (in cui ciascuno approvava il singolo PEF e procedeva autonomamente al pertinente affidamento), valutando di esercitare congiuntamente le rispettive attribuzioni, sia ammissibile una documentazione di gara semplificata che si limiti a programmi di miglioramento della qualità e alla predisposizione del PEFA di gara coincidente con il solo piano tariffario pluriennale.

Da ultimo, con le previsioni di cui alla delibera 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF,

“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)” sono state, tra l’altro, introdotte soluzioni per agevolare le attività di approvazione dei piani economico-finanziari: in tal senso, sono stati previsti meccanismi di aggregazione della pianificazione economico-finanziaria, ammettendo la predisposizione di un PEF unitario ove sussista una pluralità di territori comunali affidati a un medesimo gestore responsabile di tutte le fasi del ciclo integrato (ivi inclusa la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti) nell’ambito di uno stesso bacino di affidamento.

L’azione dell’Autorità nella direzione di semplificare e di efficientare il settore, per gli aspetti di competenza, prosegue costantemente, pur a fronte delle numerose criticità, in larga parte persistenti. In generale, assetti istituzionali locali in un lento, protratto percorso di consolidamento possono rendere particolarmente farraginoso e complesso l’esercizio delle competenze assegnate a livello territoriale, configurando una cornice operativa di crescente difficoltà per i gestori e per i molteplici enti chiamati a intervenire nei processi decisionali.

A tale riguardo, in considerazione delle evidenze emerse anche nella presente Relazione, si intende segnalare:

- al fine di accelerare il percorso di razionalizzazione degli assetti istituzionali locali del settore dei rifiuti, la necessità di un rafforzamento del ruolo degli Enti di governo dell’ambito attraverso interventi volti alla semplificazione dei processi istitutivi di tali Enti e al conferimento ai medesimi delle competenze in materia di organizzazione del servizio, secondo le previsioni legislative vigenti, affinché le stesse siano esercitate in maniera uniforme sull’intero territorio nazionale;
- al fine di garantire l’effettività di tali previsioni, l’opportunità di introdurre un termine perentorio entro il quale gli adempimenti in capo ai soggetti territorialmente competenti siano esperiti, pena l’esercizio del potere sostitutivo statale.

APPENDICE

ASSETTI LOCALI

Schede analitiche

VALLE D'AOSTA

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La legge regionale n. 31 del 3 dicembre 2007 avente ad oggetto “*Nuove disposizioni in materia di gestione rifiuti*” prevede:

- un ambito territoriale ottimale unico (ATO) regionale per le fasi di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani.
- nove sotto ambito territoriali ottimali (subATO) per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

La Legge Regionale 22 dicembre 2015 n. 22 avente ad oggetto “*Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020. (..)*” ha previsto la riaggregazione delle 9 Unités (già Comunità Montane) in 5 sub-ATO. Tale modello è stato confermato dal Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022/2026, approvato con Legge Regionale n. 4 del 9 maggio 2022.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La citata legge 3 dicembre 2007 n. 31 stabilisce, ai sensi dell’articolo 7, che:

- la Regione è Autorità di ambito territoriale ottimale unico (ATO) per le fasi di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani e “*le funzioni organizzative e tecnico-amministrative dell'Autorità di ATO sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di gestione dei rifiuti, di seguito denominata struttura competente*”;
- le Unités des Communes Valdôtaines (già Comunità Montane) e il Comune di Aosta, costituiscono Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e “*le funzioni organizzative e tecnico-amministrative dell'Autorità di subATO sono esercitate dai predetti enti individuati quali sotto ambiti territoriali ottimali (Sub-ATO) per la gestione di tali attività per quanto riguarda le fasi dell'organizzazione della raccolta e trasporto*”.

L’articolo 13 della legge regionale 26 maggio 2025, n. 15 specifica ulteriori competenze di tali Enti, prevedendo che alla Regione competa l’individuazione di “*linee guida per la gestione di tale ciclo [dei rifiuti], esercitando un ruolo di coordinamento*” e alle Unités spetti “*l’approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), l’approvazione del piano economico finanziario (PEF), la determinazione delle tariffe dell’entrata, sia tributaria che corrispettiva, (..)*”.

Valle d'Aosta

POPOLAZIONE RESIDENTE 122.793 abitanti
 COMUNI 74

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO D'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- la Regione, in qualità di Autorità di ambito territoriale ottimale unico per le fasi di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani, esercita operativamente, per il tramite della competente struttura regionale, le funzioni organizzative e tecnico-amministrative d'Autorità di ATO;
- le Unités des Communes Valdôtaines (UCV) e il Comune di Aosta, in qualità di Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, esercitano operativamente le funzioni organizzative e tecnico-amministrative dell'Autorità di subATO.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In base agli elementi trasmessi dal soggetto territorialmente competente, emerge il seguente quadro gestionale relativamente al servizio di raccolta e trasporto:

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
sub-Ato A	18	23.783	1	Ente capofila UCV Grand-Paradis sub-Ato A (EGA)
sub-Ato B	21	28.078	1	Ente capofila UCV Mont Emilius sub-Ato B (EGA)
sub-Ato C	1	33.192	1	Città di Aosta Sub-ATO C (EGA)
sub-Ato D	21	26.830	1	Ente capofila UCV Mont-Cervin sub-Ato D (EGA)

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
sub-Ato E	13	10.910	1	Ente capofila UCV Walser sub-Ato E (EGA)

LIGURIA

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La legge regionale n. 1 del 24 febbraio 2014, all'art. 14 (Definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani), comma 1 prevede: “*A fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individua l'ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri*”.

L'ambito regionale unico risulta ripartito in:

- Area omogenea Spezzina;
- Area omogenea metropolitana di Genova, articolata in 3 bacini di affidamento;
- Arera omogenea Savonese, articolata in 2 bacini di affidamento;
- Area omogenea Imperiese, articolata in 3 bacini di affidamento.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La citata legge regionale n. 1/2014 prevede che:

- a livello di ATO regionale, l'Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti è la Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d'ambito (cui partecipano il Presidente della Regione, gli Assessori competenti, il Sindaco della CM di Genova e i Presidenti delle Province);
- alla Città metropolitana di Genova e alle Province spetta l'organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'area. È altresì prevista una facoltà di delega di tali funzioni ai comuni facenti parte di una zona omogenea.

La legge regionale n. 13 del 29 giugno 2023, ha istituito l'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e apportato talune modifiche alla citata l. r. 1/2014. All'ARLIR, secondo quanto evidenziato dalla Regione, risultano “*attribuite le funzioni relative all'affidamento della realizzazione e gestione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani previsti dalla pianificazione di settore, nonché le funzioni connesse all'applicazione del regime di regolazione dei servizi territoriali e degli impianti nel rispetto del sistema regolatorio definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente. L'assetto funzionale così completato assicura la continuità con l'attività di governance esercitata dal Comitato d'Ambito e conferma in capo a Province e Città Metropolitana le funzioni inerenti all'affidamento dei servizi territoriali, facendo salve le ripartizioni territoriali definite nei rispettivi Piani per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi*”.

Liguria

POPOLAZIONE RESIDENTE 1.517.417 abitanti
 COMUNI 234

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO D'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- l'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR), istituita dalla legge regionale n. 13/2023, è tuttora gestita da un Commissario, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5315 del 04/08/2023, per garantire *“l'avvio dell'operatività dell'Agenzia nella gestione transitoria fino alla nomina del Direttore grazie ad uno specifico supporto tecnico amministrativo”*.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In base agli elementi trasmessi dal soggetto territorialmente competente, emerge il seguente quadro gestionale relativamente al servizio di raccolta e trasporto:

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
Genovesato	31	648.597	1	Città Metropolitana di Genova (EGA)
Golfo Paradiso e Valli del Levante	26	64.112	1	Città Metropolitana di Genova (EGA)
Tigullio	10	108.856	1	Città Metropolitana di Genova (EGA)
Ventimigliese	18	60.441	1	Comune di Ventimiglia, capofila delegato dalla Provincia Imperia (EGA)

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
Sanremese	18	82.790	1	Comune di Sanremo, capofila delegato dalla Provincia Imperia (EGA)
Imperiese	33	76.478	2 ¹⁷	Comune di Imperia, capofila delegato dalla Provincia Imperia (EGA)
La Spezia	32	215.810	1	Provincia della Spezia (EGA)
Capoluogo Savona	1	58.777	1	Provincia di Savona (EGA)
Provincia Savona	65	201.556	1	Provincia di Savona (EGA)

¹⁷ Per i 12 Comuni che costituiscono l'ex bacino dianese andorese, il cui servizio risulta affidato ad un diverso gestore in regime di proroga sino all'8 dicembre 2025, il bacino imperiese sta predisponendo una gara per il periodo transitorio, ovvero fino alla scadenza dell'affidamento che coinvolge gli altri comuni del bacino.

PIEMONTE

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2018 – come successivamente modificata dalle leggi regionali n. 4 del 16 febbraio 2021, n. 3 del 9 marzo 2023, n. 8 del 26 marzo 2024 - prevede:

- un ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa come definiti dalla norma regionale, dell’avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico, dell’affidamento della gestione delle discariche esaurite;
- sub-ambiti di area vasta per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all’avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate (ad eccezione del rifiuto organico e di quello ingombrante che competono all’ATO regionale). In sede di prima attuazione sono stati individuati 21 sub-ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio dei precedenti consorzi di bacino.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL’AMBITO

La citata legge regionale n.1/2018 prevede che:

- le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’intero ambito unico regionale sono esercitate in forma associata attraverso una apposita Conferenza d’ambito – denominata “Autorità rifiuti Piemonte” - cui partecipano i consorzi di area vasta, la Città di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino e le Province; essa opera in nome e per conto degli enti associati e provvede, tra l’altro, all’approvazione del piano d’ambito regionale ed alla *“definizione del modello organizzativo e alla individuazione delle forme di gestione del segmento di servizio di competenza”*;
- le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti per i sub-ambiti di area vasta sono esercitate dai comuni attraverso i Consorzi di area vasta. Ad essi compete, tra l’altro, la *“definizione del modello organizzativo sul territorio e all’individuazione delle forme di affidamento della gestione dei segmenti di servizio di competenza”* nonché *“[l’] affidamento dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente all’individuazione della loro modalità di produzione”*.

Piemonte

POPOLAZIONE RESIDENTE	4.256.350 abitanti
COMUNI	1.181

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- in data 4 settembre 2023 è stata sottoscritta tra i consorzi di area vasta, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino e le Province piemontesi la convenzione istitutiva della Conferenza d'ambito;
- in data 8 marzo 2024 sono stati approvati gli indirizzi per la costituzione e il raggiungimento della piena operatività della Conferenza d'Ambito territoriale denominata “Autorità rifiuti Piemonte”; la Conferenza d'Ambito regionale ha approvato, con delibera n. 11 del 18 ottobre 2024, gli indirizzi in relazione ai contributi per le spese di funzionamento dell’“Autorità rifiuti Piemonte” per l'anno 2025;
- la Conferenza d'Ambito regionale ha approvato la delibera n. 3 del 30 aprile 2025 recante *“Piano di trasferimento dei rapporti giuridici relativi alle funzioni di ambito regionale. Inquadramento generale e primo stralcio relativo al territorio della Città Metropolitana di Torino”*;
- con deliberazioni n.12 del 30 ottobre 2025, n. 17 e n. 19 del 22 dicembre 2025, l'Assemblea d'Ambito ha rispettivamente approvato gli stralci del citato Piano di trasferimento dei rapporti giuridici relativi alle Province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Biella, Vercelli, Asti e Alessandria e disposto che il relativo procedimento per la Provincia di Cuneo si perfezioni entro il primo semestre del 2026.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori acquisiti è possibile rappresentare i dati relativi agli affidamenti del servizio di gestione raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
Consorzio ACEA Pinerolese (ACEA)	47	146.336	1	Consorzio ACEA Pinerolese (EGA)

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
Consorzio Chierese per i servizi (CCS)	19	122.412	1	Consorzio Chierese per i servizi (EGA)
Consorzio COVAR 14	19	254.722	1	COVAR 14 (EGA)
Consorzio Ambiente Dora Sangone (CADOS)	54	335.690	2	Consorzio Ambiente Dora Sangone (EGA)
Consorzio di Area Vasta CB16 (CAV16)	31	224.069	1	Consorzio di Area Vasta CB16 (EGA)
Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA)	38	96.725	3	Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (EGA)
Consorzio di Area Vasta Torino (CAV18)	1	848.748	1	Consorzio di Area Vasta Torino (EGA)
Consorzio Canavesano Ambiente (CCA)	104	180.551	n.d.	n.d.
Consorzio Bacino Rifiuti Astigiano (CBRA)	115	204.465	2	Consorzio Bacino Rifiuti Astigiano (EGA)
Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese (COSRAB)	74	170.027	1	Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese (EGA)
Consorzio Casalese Rifiuti (CCR)	44	68.045	1	Consorzio Casalese Rifiuti (EGA)
Consorzio di Bacino Alessandrino (CBA)	30	142.272	3	Consorzio di Bacino Alessandrino (EGA)
Consorzio Servizi Rifiuti del Novese Tortonese Acquese e Ovadese (CSR)	115	199.885	3	Consorzio Servizi Rifiuti del Novese Tortonese Acquese e Ovadese (EGA)

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
Azienda Consortile Ecologica Monregalese (CAV 06)	87	90.021	3	Azienda Consortile Ecologica Monregalese (EGA)
Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente (CSEA)	52	157.260	3	Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente (EGA)
Consorzio Ecologico Cuneese (CEC)	54	162.551	1	Consorzio Ecologico Cuneese (EGA)
Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (COABSER)	54	170.323	1	Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (EGA)
Consorzio Area Vasta Basso Novarese (CBN)	38	218.279	n.d.	n.d.
Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese (CMN)	50	145.187	2	Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese (EGA)
Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola (CRVCO)	74	154.249	1	Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola (EGA)
Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia (COVEVAR)	81	164.533	3	Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia (EGA)

LOMBARDIA

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

Il vigente Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 6804 del 23 maggio 2022, conferma l'adozione del modello organizzativo alternativo a quello della gestione per ambiti territoriali ottimali in conformità alla previsione di cui all'articolo 200, comma 7, del D.lgs. 152/06, secondo cui *“Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La legge regionale 26/03 (recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”) attribuisce agli Enti presenti sul territorio diverse funzioni in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

In particolare, l'articolo 15 riconosce ai comuni la competenza in ordine all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Lombardia

POPOLAZIONE RESIDENTE	9.950.742 abitanti
COMUNI	1.504

COSTITUZIONE E IMPILEMETAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- in considerazione dell'adozione del modello alternativo o in deroga a quello degli Ambiti Territoriali Ottimali (ai sensi dell'articolo 200, comma 7, del D.lgs. 152/2006), sono i Comuni ad organizzare la gestione dei rifiuti urbani e ad affidare il relativo servizio, “*nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dalle linee guida regionali*”. Nondimeno risulta utile evidenziare che il PRGR si pone, tra l'altro, l'obiettivo di favorire l'aggregazione dei Comuni e prevede che l'attuazione del Piano medesimo avvenga “*sia attraverso aggregazioni volontarie di Enti Locali che possono essere incentivate da Regione Lombardia mediante opportune forme di sostegno, sia attraverso la collaborazione con altri attori, istituzionali e non, con cui implementare azioni funzionali al conseguimento degli obiettivi*”.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori acquisiti non risulta possibile rappresentare i dati relativi agli affidamenti del servizio di gestione raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in quanto i dati pervenuti sono risultati parziali e/o formulati secondo criteri solo in parte conformi a quelli richiesti.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGISLAZIONE PROVINCIALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006 (recante “*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*”), come modificata dalla legge provinciale n. 9 del 8 agosto 2023 e, da ultimo, dalla legge provinciale 2 del 14 maggio 2025, prevede l’ambito territoriale ottimale unico, coincidente con l’intero territorio provinciale, per la “*gestione integrata dei rifiuti urbani, comprensiva delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani*”.

È, altresì, previsto che possano essere individuati “*sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo*”.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL’AMBITO

L’art. 13-bis della citata legge provinciale stabilisce (comma 5) che “*Ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia, i comuni e le comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del piano provinciale di gestione dei rifiuti, attraverso un ente di governo dell’ambito istituito mediante convenzione tra i predetti enti. L’ente di governo è costituito in forma di consorzio o in altra forma prevista dall’ordinamento regionale per la gestione associata di funzioni; esso organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La convenzione individua la data di operatività dell’ente di governo dell’ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, i criteri per l’organizzazione e l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*”

Il successivo comma 5-ter della citata legge provinciale disciplina la prima fase operativa del nuovo ente stabilendo che essa ha “*durata di cinque anni*”, nel corso dei quali l’Ente di governo dell’ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani “*esegue una ricognizione dell’impiantistica intermedia e finale di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani, compresa l’impiantistica di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici di riferimento, e avvia la realizzazione delle infrastrutture necessarie per garantire la fornitura del servizio [...] acquisisce inoltre dagli enti partecipanti tutti gli elementi utili a effettuare un’analisi del fabbisogno relativo al servizio e delle caratteristiche dei sistemi di raccolta[...]*”, nonché “*individua anche i compiti e le attività relativi a questo servizio che restano in capo a comuni, comunità e Provincia, e le modalità di raccordo per il loro esercizio*”.

Trento

POPOLAZIONE RESIDENTE	540.958 abitanti
COMUNI	166

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- il processo costitutivo di adesione all'Ente di governo, denominato EGATO Trentino e costituito in forma consortile da Provincia, Comuni e Comunità, si è concluso nel settembre 2025;
- attualmente sono in corso, da parte dei soggetti aderenti, le nomine e le designazioni dei rispettivi rappresentanti che andranno a comporre gli organi di tale Ente.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In base agli elementi trasmessi dal soggetto territorialmente competente, emerge il seguente quadro gestionale relativamente al servizio di raccolta e trasporto:

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO ¹⁸
Alta Valsugana e Bernstol	15	55.328	1	COMUNI
Rotaliana e Koenigsberg; Valle dei Laghi; Valle di Cembra; Altopiano della Paganella; Territorio Val d'Adige (eccetto Trento); Aldeno-Cimone-Garniga Terme	24	62.188	1	COMUNI
Primiero	5	9.599	1	COMUNI

¹⁸ Nei casi in cui il soggetto titolare del contratto è indicato come Comune, la colonna relativa agli affidamenti indica la presenza di un unico gestore nel bacino di raccolta.

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO ¹⁸
Val di Fassa	6	10.033	1	COMUNITA' DI VALLE
Val di Sole	13	15.451	1	COMUNITA' DI VALLE
Trento e Rovereto	2	157.613	1	COMUNI
Valsugana e Tesino	18	26.759	1	COMUNITA' DI VALLE
Val di Fiemme	9	20.063	1	COMUNI
Vallagarina (eccetto Rovereto) e Altipiani Cimbro	19	56.457	1	COMUNITA' DI VALLE
Giudicarie	25	36.814	1	COMUNITA' DI VALLE
Val di Non	23	39.524	1	COMUNITA' DI VALLE
Alto Garda e Ledro	7	51.129	1	COMUNITA' DI VALLE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

LEGISLAZIONE PROVINCIALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'art. 7-bis della legge provinciale n. 18 del 16 novembre 2017, introdotto dalla legge provinciale n. 1 del 9 gennaio 2023, stabilisce che la Provincia autonoma di Bolzano costituisce un unico ambito territoriale ottimale ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Tale disposizione normativa conferma la corrispondenza tra territorio provinciale e ambito territoriale ottimale già individuata nel secondo aggiornamento del piano provinciale gestione rifiuti approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 18 luglio 2005, n. 2594.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Il richiamato articolo 7-bis prevede che “*la Provincia, i Comuni e le comunità comprensoriali esercitano in forma associata, attraverso l'autorità d'ambito, le funzioni e le attività in materia di rifiuti urbani loro attribuite*”: tale autorità viene istituita mediante la sottoscrizione da parte di tutti i predetti enti di una apposita convenzione, conforme allo schema approvato dalla Giunta provinciale.

La nuova autorità d'ambito “*opera in nome e per conto degli enti associati*” e provvede all'organizzazione, all'affidamento e al controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo gli indirizzi fissati dalla Provincia e in conformità alla legislazione e pianificazione provinciale.

Il medesimo articolo prevede che “*Nella prima fase di esercizio, della durata di 5 anni, l'autorità d'ambito esegue una ricognizione dell'impiantistica intermedia e finale di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, compresa l'impiantistica di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici di riferimento. L'autorità d'ambito acquisisce dagli enti associati tutti gli elementi utili a effettuare un'analisi del fabbisogno relativo al servizio, e nello specifico in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da gestire, degli obiettivi di recupero e della raccolta differenziata, sia per l'ambito territoriale ottimale nel suo complesso sia per le varie aree. In seguito all'analisi dei predetti elementi, l'autorità d'ambito stabilisce le modalità di realizzazione e di svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani*”.

Bolzano

POPOLAZIONE RESIDENTE	536.933 abitanti
COMUNI	116

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall’Autorità risulta quanto segue:

- l’Ente di governo d’ambito sarà implementato a valle del perfezionamento dei diversi passaggi procedurali previsti dalla legislazione provinciale.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In base agli elementi trasmessi dal soggetto territorialmente competente, emerge il seguente quadro gestionale relativamente al servizio di raccolta e trasporto:

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
Ambito unico provinciale	116	536.933	115 ¹⁹	COMUNI ²⁰

¹⁹ Secondo gli elementi rappresentati dalla Provincia autonoma risulta che “per 112 Comuni il servizio è svolto in economia”, mentre nei comuni di Bolzano e Laives (che hanno disposto un affidamento congiunto), Bressanone e Merano il servizio è invece svolto da un gestore industriale.

²⁰ Il dato va riferito ai soli 4 Comuni della Provincia autonoma (Bolzano, Bressanone, Laives e Merano), in cui è stata superata la gestione in economia del servizio.

VENETO

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La legge regionale n. 52 del 31 dicembre 2012 (come successivamente modificata con leggi regionali n. 3 del 7 febbraio 2014, n. 11 del 2 aprile 2014, n. 16 del 27 luglio 2023) prevede che:

- un ambito territoriale ottimale unico di livello regionale per “*l’ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*” (articolo 2, comma 1);
- una pluralità di bacini territoriali, definiti dalla Giunta regionale, “*per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*” (articolo 3, comma 1).

Attualmente sono stati individuati (delibera di giunta regionale n. 13 del gennaio 2014, successivamente modificata con deliberazione di giunta regionale n. 288 del 15 marzo 2015) dodici bacini territoriali, di cui:

- quattro di livello provinciale: Belluno, Venezia, Rovigo, Vicenza;
- uno di livello interprovinciale: Brenta,
- sette di livello infraprovinciale: Destra Piave, Padova Centro, Padova Sud, Sinistra Piave, Verona Città, Verona Nord, Verona Sud.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL’AMBITO

La citata legge regionale 52/12 prevede l’istituzione:

- di un comitato di bacino regionale preposto allo svolgimento di funzioni di monitoraggio dei livelli di servizio raggiunti, di controllo del rispetto delle normative di settore e della pianificazione regionale, di vigilanza sulla corretta determinazione dei livelli tariffari (articolo 2, comma 3);
- di consigli di bacino, cui partecipano gli enti locali ricadenti nei vari bacini territoriali, per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: tra le competenze dei consigli di bacino, che “*operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati*” (articolo 3, comma 5), il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani precisa che rientrano anche quelle:
 - di “*approvazione del regolamento di gestione dei rifiuti urbani unico per il bacino di competenza*”;
 - di adozione del “*regolamento-tipo TARI unico a livello di bacino territoriale, nonché gli indirizzi, i criteri e le politiche unitarie per la determinazione delle tariffe del tributo da parte dei comuni*”;
 - di “*approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tariffa Puntuale Corrispettiva, nonché l’approvazione delle relative Tariffe all’utenza in conformità alle disposizioni di ARERA*”.

Veneto

POPOLAZIONE RESIDENTE COMUNI	4.856.065 abitanti 560 ²¹
---------------------------------	---

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- il Comitato di bacino regionale ed i 12 Consigli di bacino (con riferimento ai servizi di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero) risultano costituiti ed implementati.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori acquisiti è possibile rappresentare i dati relativi agli affidamenti del servizio di gestione raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
Belluno	60	197.767	1 ²²	CONSIGLIO DI BACINO (EGA)
Brenta ²³	66	575.132	1	CONSIGLIO DI BACINO (EGA)
Destra Piave	49	557.000	1	CONSIGLIO DI BACINO (EGA)
Padova Centro	6	287.334	6	COMUNI
Padova Sud	53	250.837	5	COMUNI E CONSORZIO PADOVA SUD

²¹ Il numero dei Comuni veneti si è ridotto a seguito dell'istituzione, a far data dal 22 gennaio 2024, dei Comuni di Setteville (mediante la fusione dei Comuni di Alano di Piave e Quero Vas), Santa Caterina d'Este (mediante la fusione dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d'Este) e Sovizzo (mediante la fusione dei Comuni di Gambogliano e Sovizzo).

²² Con la sottoscrizione del contratto di servizio, avvenuta in data 31/10/2024, è stato completato il procedimento di affidamento al gestore unico di bacino con decorrenza dal 01/01/2025.

²³ Nel corso del 2025 sono terminate le ultime quattro gestioni transitorie in essere nel bacino Brenta: il gestore unico di bacino è, infatti, subentrato nell'erogazione del servizio nel Comune di Saccolongo con decorrenza 01/01/2025 e nei Comuni di Colceresa, Pianezze e Marostica con effetto dal 01/09/2025.

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
Rovigo	50	229.097	1	CONSIGLIO DI BACINO (EGA)
Sinistra Piave	44	299.603	1	CONSIGLIO DI BACINO (EGA)
Venezia	45	864.542	1	CONSIGLIO DI BACINO (EGA)
Verona Città	1	255.985	1	CONSIGLIO DI BACINO (EGA)
Verona Nord	58	421.402	1	CONSIGLIO DI BACINO (EGA)
Verona Sud	39	247.301	5	PER 32 COMUNI IL CONSIGLIO DI BACINO (EGA) E NEI RESTANTI CASI I COMUNI
Vicenza	89	670.065	6	COMUNI

FRIULI VENEZIA GIULIA

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La legge regionale n. 5 del 15 aprile 2016 recante “*Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*” prevede un unico ambito territoriale ottimale corrispondente all’intero territorio della regione (articolo 3, comma 1).

L’organizzazione territoriale del servizio prevede l’articolazione in ambiti di affidamento individuati dall’Ente di governo.

INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO

La citata legge regionale n. 5/16 individua, quale Ente di governo dell’ambito, l’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006.

L’AUSIR svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. In particolare, l’AUSIR, tra l’altro, provvede: “*alla definizione dell’organizzazione di ciascun servizio, nonché alla scelta delle relative forme di affidamento [...] previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate*”; “*all’affidamento dei servizi [...]*”; “*alla validazione dei piani economico finanziari (PEF) dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto del metodo tariffario rifiuti approvato da ARERA*”.

Gli organi dell’AUSIR direttamente preposti all’esercizio delle richiamate funzioni sono:

- l’Assemblea regionale d’ambito;
- le Assemblee locali.

Friuli Venezia Giulia

POPOLAZIONE RESIDENTE 1.195.792 abitanti
COMUNI 215

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) risulta costituita e pienamente operativa, oltre che per il servizio idrico integrato, anche per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori acquisiti è possibile rappresentare i dati relativi agli affidamenti del servizio di gestione raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
Ambito unico regionale	79	230.909	1	AUSIR (EGA)
	1	199.400	1	AUSIR (EGA)
	26	178.289	1	AUSIR (EGA)
	24	132.860	1	AUSIR (EGA)
	28	149.461	1	AUSIR (EGA)
	1	6.875	1	AUSIR (EGA)
	56	297.998	1	AUSIR (EGA)

EMILIA-ROMAGNA

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2011, recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*”, prevede la costituzione di un unico Ambito territoriale ottimale corrispondente all’intero territorio regionale (articolo 3, comma 1). È altresì prevista la facoltà, previa intesa tra le Regioni interessate, di inserire Comuni limitrofi di altre Regioni ovvero di consentire a Comuni dell’Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di altre Regioni.

Il successivo articolo 13, comma 4, della citata legge regionale disciplina l’individuazione dei bacini di affidamento del servizio, stabilendo che l’eventuale suddivisione dei bacini di affidamento previsti dai piani di ambito vigenti alla data di entrata in vigore della legge 23/11 è ammessa “*a condizione che sia garantito il miglioramento della qualità del servizio nell’interesse dell’utente, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio per ogni nuovo bacino di affidamento oggetto della partizione, secondo i criteri stabiliti con direttiva vincolante della Regione.*” Tali criteri sono stati definiti dalla Regione Emilia-Romagna con delibera di giunta regionale n. 1470 del 15 ottobre 2012.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL’AMBITO

La medesima legge regionale 23/11 individua, quale Ente di governo dell’ambito, l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione.

Gli organi di ATERSIR direttamente preposti all’esercizio delle funzioni di Ente di governo sono:

- il Consiglio d’ambito;
- i Consigli locali.

La legge regionale 23/11 prevede, infatti, che “*al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, l’Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo: le funzioni del primo livello sono esercitate con riferimento all’intero ambito territoriale ottimale, mentre le funzioni del secondo livello sono esercitate, in sede di prima applicazione della presente legge, con riferimento al territorio provinciale*”.

Emilia-Romagna

POPOLAZIONE RESIDENTE	4.432.960 abitanti
COMUNI	330

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti" (ATERSIR) risulta costituita e pienamente operativa, oltre che per il servizio idrico integrato, anche per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori acquisiti è possibile rappresentare i dati relativi agli affidamenti del servizio di gestione raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
Provincia di Bologna	50 ²⁴	906.926	1	ATERSIR (EGA)
Bacino Geovest	11	148.406	1	ATERSIR (EGA)
Bassa Reggiana	8	69.571	1	ATERSIR (EGA)
Area Reggio Emilia centro sud	34	455.584	1	ATERSIR (EGA)
Bacino Forlivese	13	178.604	1	ATERSIR (EGA)
Bacino Ravenna e Cesena	35	597.595	1	ATERSIR (EGA)
Pianura e Montagna Modenese	32	489.962	1	ATERSIR (EGA)
Bassa Pianura Modenese	12	175.247	1	ATERSIR (EGA)
Provincia di Piacenza	46	283.650	1	ATERSIR (EGA)

²⁴ Al bacino gestionale bolognese appartengono anche tre Comuni (Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola) dell'ATO Toscana Centro in virtù di un accordo sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna nel 2009.

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
Comune di Ferrara	1	129.340	1	ATERSIR (EGA)
Comune di Argenta	1	20.917	1	ATERSIR (EGA)
Bacino ex Area-Cmv	19	188.220	1	ATERSIR (EGA)
Bacino Riminese ²⁵	19	320.489	2	ATERSIR (EGA) ²⁶
Bacino Montefeltro	8	17.595	1	ATERSIR (EGA)
Provincia di Parma (escluso Comune di Fidenza) ²⁷	43	423.909	1	ATERSIR (EGA)
Comune di Fidenza	1	26.945	1	ATERSIR (EGA)

²⁵ I dati del Bacino Riminese e del Bacino Montefeltro prevedono l'inclusione, rispettivamente del Comune di Sassofeltrio nel Bacino Riminese e del Comune di Montecopolo nel Bacino Montefeltro (delibera n. 4 del 16 ottobre 2023 del Consiglio Locale di Rimini). Il Comune di Sassofeltrio è transitoriamente servito dal gestore preesistente, mentre il Comune di Montecopolo dal 1° gennaio 2026 rientra nell'affidamento di Montefeltro.

²⁶ È rimasta transitoriamente in capo al Comune di Sassofeltrio (entrato a far parte della Regione Emilia-Romagna nel 2021), la titolarità del contratto di servizio.

²⁷ Sono terminante le preesistenti gestioni in economia nei Comuni di Albareto, Bardi, Berceto e Bore il 31/12/2024, mentre quella nel Comune di Bedonia si è conclusa in data 30/09/2025: il servizio è ora svolto anche in tali Comuni dal gestore unico di bacino.

TOSCANA

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 69 del 28 dicembre 2011 prevede tre ambiti territoriali ottimali (Ato) per la gestione integrata dei rifiuti urbani:

- Ato Toscana Centro;
- Ato Toscana Costa;
- Ato Toscana Sud.

Con deliberazione del Consiglio regionale 11 giugno 2013, n. 59 è stata modificata l'originaria delimitazione delle Ato Toscana Costa e Toscana Sud, mentre con delibera di Giunta regionale 20 ottobre 2014, n. 876 è stato approvato l'accordo con la Regione Marche per ricoprendere, ai fini della gestione dei rifiuti urbani, il Comune di Sestino (AR) nell'Ambito territoriale ottimale (Ato) 1 – Pesaro e Urbino.

L'attuale delimitazione degli ambiti ottimali è articolata come segue:

- Ato Toscana Centro per i comuni compresi nella Città metropolitana di Firenze e nelle Province di Prato e Pistoia con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- Ato Toscana Costa, per i comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;
- Ato Toscana Sud, per i comuni compresi nelle province di Arezzo (escluso Sestino), Siena, Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta della Provincia di Livorno.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La citata legge regionale 69/2011 ha altresì istituito, per ciascun ambito territoriale ottimale, tre Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (denominate Autorità servizio rifiuti) preposte all'esercizio delle funzioni di Ente di governo del servizio per il territorio di pertinenza

Toscana

POPOLAZIONE RESIDENTE
COMUNI 3.660.530 abitanti
273²⁸

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- ciascuna delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, istituite per i tre Ato in cui è ripartito il territorio regionale, risultano costituite e pienamente operative.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori acquisiti è possibile rappresentare i dati relativi agli affidamenti del servizio di gestione raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
Toscana Sud	104	870.702	1	ATO TOSCANA SUD (EGA)
Toscana Centro ²⁹	65	1.532.204	1	ATO TOSCANA CENTRO (EGA)
Toscana Costa ³⁰	100	1.248.343	4	ATO TOSCANA COSTA (EGA)

²⁸ I dati della popolazione residente e dei comuni sono di livello regionale e, pertanto, comprendono anche i quattro comuni toscani che, per il servizio rifiuti, ricadono in ambiti gestionali di altre Regioni: trattasi di tre Comuni (Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola) dell'ATO Toscana Centro che appartengono all'ambito gestionale di Bologna in forza di un accordo sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna nel 2009 e del Comune di Sestino che appartiene all'ATO 1 Pesaro Urbino della Regione Marche in virtù dell'accordo interregionale sottoscritto nel 2014.

²⁹ Nell'ambito della precedente ricognizione sono stati comunicati il perfezionamento della “*fusione per incorporazione di AER SpA in Alia Servizi Ambientali SpA*” e la cessazione del “*regime di salvaguardia di AER SpA*”: la gestione integrata del servizio sull'intero ambito territoriale è pertanto divenuta pienamente operativa.

³⁰ Nell'ATO Toscana Costa il gestore unico subentrerà ai precedenti gestori entro il 31/12/2025 nei Comuni di Massa e Carrara ed entro il 31/12/2029 nel Comune di Lucca. Si evidenzia, inoltre, che nel Comune di Porto Azzurro “*è in fase conclusione il subentro integrale del Gestore Unico (restava in economia parte del servizio di raccolta)*” e che nel Comune di Peccioli “*il subentro del gestore unico non è stato ancora avviato*”.

UMBRIA

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La legge regionale n. 11 del 17 maggio 2013 ha soppresso i preesistenti quattro ambiti territoriali integrati umbri, stabilendo che l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale unico sia per il servizio idrico integrato che per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Per i servizi di raccolta, trasporto e trattamento, il territorio regionale risulta attualmente articolato in quattro bacini di affidamento.

Il vigente Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti approvato con Deliberazione n. 360 del 14 novembre 2023, dispone che “*il Piano d'Ambito di competenza AURI dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:*

- *organizzazione integrata dei servizi di superficie, ovvero il servizio di raccolta e spazzamento e trasporto (fase a monte) con i servizi di trattamento e smaltimento, ovvero la realizzazione e gestione degli impianti di recupero/riciclo e smaltimento dei rifiuti (fase a valle);*
- *i servizi di cui al punto precedente potranno essere organizzati in un massimo di due ambiti territoriali”.*

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La citata legge regionale individua, quale Ente di governo dell'ambito, l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), che è “*forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti*”.

Umbria

POPOLAZIONE RESIDENTE	854.137 abitanti
COMUNI	92

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI) risulta costituita e pienamente operativa, oltre che per il servizio idrico integrato, anche per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori acquisiti è possibile rappresentare i dati relativi agli affidamenti del servizio di gestione raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
Sub-ambito 1	14	126.221	1	AURI (EGA)
Sub-ambito 2	24	362.106	1	AURI (EGA)
Sub-ambito 3	22	151.448	1	AURI (EGA)
Sub-ambito 4	32	214.362	1	AURI (EGA)

MARCHE

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 6 della legge regionale n. 24 del 12 ottobre 2009 individua cinque ambiti territoriali ottimali coincidenti con il territorio di ciascuna delle cinque province in cui è ripartito il territorio regionale, aventi la seguente denominazione:

- ATO 1 - Pesaro e Urbino
- ATO 2 - Ancona
- ATO 3 - Macerata
- ATO 4 - Fermo
- ATO 5 - Ascoli Piceno

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La citata legge regionale 24/09 prevede l'istituzione di cinque Assemblee Territoriali d'Ambito (denominate ATA), cui partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO, preposte all'esercizio delle funzioni di Ente di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. In particolare le ATA provvedono, tra l'altro, all'*“organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza”* nonché ad *“affidamento, secondo le disposizioni statali vigenti, del servizio di gestione integrata dei rifiuti, comprensivo delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nell'ATO”*.

Marche

POPOLAZIONE RESIDENTE	1.485.296 abitanti
COMUNI	225

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- ciascuna delle Assemblee Territoriali d'Ambito (ATA), istituite per i cinque ATO in cui è ripartito il territorio regionale, risulta costituita ed operativa.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori da ultimo acquisiti è possibile rappresentare i dati relativi agli affidamenti del servizio di gestione raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
ATO 1 - Pesaro Urbino	51 ³¹	351.204	51	COMUNI
ATO 2 - Ancona	46	449.041	25	ATA (EGA) e COMUNI ³²
ATO 3 - Macerata	56 ³³	316.435	1	ATA (EGA)
ATO 4 - Fermo	40	167.628	30	COMUNI
ATO 5 - Ascoli Piceno	33	200.988	24	COMUNI, UNIONE MONTANA E COMUNE CAPOFILA ³⁴

³¹ il Comune di Sestino, ricadente nella Provincia di Arezzo, appartiene all'ATO 1 Pesaro Urbino in virtù dell'accordo interregionale sottoscritto nel 2014 fra le Regioni Toscana e Marche.

³² Nell'ATO 2-Ancona “l'ATA è titolare di 4 affidamenti (uno per 12 Comuni, uno per 7 Comuni e due per 1 Comune)”, mentre tutti gli affidamenti preesistenti alla sua costituzione sono rimasti in capo ai singoli Comuni.

³³ Il Comune di Loreto, ricadente nella Provincia di Ancona, rientra nel perimetro amministrativo dell'ATO 3 – Macerata.

³⁴ Nell'ATO 5 – Ascoli Piceno dalle informazioni acquisite risulta che per 28 Comuni sia stata effettuata un'unica gara per l'affidamento del servizio da parte di un Comune capofila delegato dai singoli Comuni (20 Comuni) e da una Unione Montana (che aggrega 8 Comuni); tuttavia, la titolarità dei contratti di servizio permane in capo ai singoli Comuni e all'Unione Montana; risulta inoltre: 1 ulteriore affidamento per tre Comuni disposto da un Comune Capofila titolare anche del relativo contratto, 1 affidamento di livello comunale, 1 gestione in economia.

LAZIO

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

Il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4, individua i seguenti cinque ambiti territoriali ottimali coincidenti con il territorio delle cinque province della Regione:

1. ATO – Frosinone
2. ATO – Latina
3. ATO – Rieti
4. ATO – Città metropolitana di Roma Capitale
5. ATO – Viterbo

In data 28 settembre 2023 la Giunta Regionale, con Decisione n. DEC34, ha approvato un atto di indirizzo per l'aggiornamento e la revisione di tale Piano che prevede di “conseguire l'autosufficienza su base territoriale, effettuando ogni opportuna valutazione circa l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con riferimento agli ambiti territoriali individuati dal piano rifiuti vigente al fine di adeguarlo alle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), del decreto legislativo n. 152 del 2006; in tale contesto, la valutazione dovrà inoltre essere svolta anche al fine di valutare ai sensi dell'art. 200, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il ricorso a modelli alternativi o in deroga a quello degli Ambiti Territoriali Ottimali al fine di soddisfare i criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195”.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La legge regionale n. 14 del 25 luglio 2022 (recante “Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”), che prevedeva l'istituzione di cinque Enti di governo, è stata abrogata dalla legge regionale n. 19 del 16 novembre 2023, (pubblicata sull'edizione n. 93 del 21/11/2023 del BURL), “tenuto conto della necessità di procedere all'aggiornamento e alla revisione del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4”.

Fino all'approvazione del “nuovo Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio per il 2026-2032, che delimiterà i nuovi ATO” non è prevista l'individuazione degli Enti di governo e, pertanto, “la Regione Lazio non possiede alcuna normativa che definisca l'organizzazione territoriale ai sensi dell'art.200 del D.Lgs. 152/2006”.

Lazio

POPOLAZIONE RESIDENTE	5.707.112 abitanti
COMUNI	378

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani non risultano attualmente individuati dalla normativa regionale.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Non risulta possibile rappresentare il contesto gestionale relativo agli affidamenti del servizio di gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in quanto non sono pervenuti dati.

ABRUZZO

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 2 della legge regionale n. 36 del 21 ottobre 2013, recante "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (..)" prevede che:

- “*al fine di garantire una gestione unitaria, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, denominato: "ATO Abruzzo".*
- “*il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...) delimita, ai soli fini gestionali, sub ambiti territoriali almeno su base provinciale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 200, comma 6, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)".*

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

L'articolo 4, comma 1 della medesima legge regionale 36/2013 istituisce l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), ente rappresentativo di tutti i comuni dell'ATO Abruzzo, a cui i comuni partecipano obbligatoriamente: essa svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio (articolo 5, comma 2). In particolare, rientra nella competenza di tale Ente di governo l'esercizio delle funzioni di:

- approvazione e aggiornamento del piano d'ambito;
- scelta della forma di gestione;
- affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
- approvazione e gestione del contratto di servizio;
- gestione del contratto di servizio;
- determinazione e modulazione della tariffa del servizio;
- controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio.

Abruzzo

POPOLAZIONE RESIDENTE	1.269.963 abitanti
COMUNI	305

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR) risulta costituita ed operativa;
- risulta *“in corso la redazione del piano d'ambito (PdA) che conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2, co.2 della L.R. 36/2013 e s.m.i. individuerà, ai soli fini gestionali, dei sub ambiti operativi territoriali provinciali, inter-provinciali e/o subprovinciali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 200, comma 6, del d.lgs. 152/2006”*.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori acquisiti è possibile rappresentare i dati relativi agli affidamenti del servizio di gestione raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
Ambito unico regionale	305	1.269.963	305	COMUNI

MOLISE

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

Il Piano Regionale di Gestione Rifiuti vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 100/2016, ha individuato “*prioritariamente l'intero territorio regionale quale unico Ambito Territoriale Ottimale ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti*”.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

L'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani non è ancora stato istituito.

Attualmente sono i Comuni che esercitano, in forma singola o associata, le funzioni di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, decreto-legge 138/11.

POPOLAZIONE RESIDENTE	289.840 abitanti
COMUNI	136

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni trasmesse all'Autorità risulta quanto segue:

- non si registrano elementi di aggiornamento rispetto al processo di istituzione dell'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dagli elementi acquisiti risulta che, nel territorio molisano, “*prevale la gestione singola, rispetto a quella in forma associata (gruppi di comuni limitrofi). Il solo comune capoluogo di regione ricorre alla soluzione in house providing. Permangono casi di piccoli comuni che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti in economia, senza affidamento a terzi*”. Non risulta tuttavia possibile rappresentare compiutamente il contesto gestionale relativo agli affidamenti del servizio di gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in quanto le informazioni pervenute non presentano il necessario grado di dettaglio

CAMPANIA

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016 recante “*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*” prevede la ripartizione del territorio regionale in:

- ambiti territoriali ottimali (ATO), definiti come “*la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale*”;
- sub-ambiti distrettuali (SAD), definiti come “*la dimensione territoriale, interna all'ATO ed in conformità ai criteri stabiliti dal PRGRU, per l'organizzazione del ciclo o di suoi segmenti individuata per una maggiore efficienza gestionale*”.

L’articolo 23 della medesima legge individua sette ambiti territoriali ottimali di cui tre per la Città metropolitana di Napoli e quattro per le altre province: la perimetrazione amministrativa di ciascun ambito è stata in concreto definita con delibera di giunta regionale n. 311 del 28 giugno 2016 in sostanziale continuità rispetto agli ambiti territoriali preesistenti.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La legge regionale 14/16 prevede l’obbligo per i “*Comuni della Campania di aderire all’Ente d’Ambito territoriale (EdA) in cui ricade il rispettivo territorio per l’esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla presente legge*” e, al successivo comma 3, istituisce i seguenti Enti d’Ambito (EdA): EdA NA 1, EdA NA 2, EdA NA 3, EdA AV, EdA BN, EdA CE, EdA SA.

Per i comuni capoluogo costituiti in SAD è previsto uno speciale riparto di competenze, stabilendosi che gli stessi “*procedono all’individuazione del soggetto gestore nel rispettivo territorio, salve diverse determinazioni in sede di convenzione con l’EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo. In deroga alle competenze attribuite all’EdA (..), i SAD (..) possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall’EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo*” (articolo 24, comma 6-bis).

Nel 2023 è stata approvata l’introduzione dell’articolo 26-bis che contiene una specifica tempistica finalizzata (come riferisce la Regione) “*a sollecitare, in un’ottica di uniformità e coordinamento del ciclo dei rifiuti in Campania, gli Enti d’Ambito all’individuazione delle forme di gestione dei servizi e all’affidamento degli stessi all’interno dell’ATO o di Sub Ambiti Distrettuali*”.

Campania

POPOLAZIONE RESIDENTE	5.623.074 abitanti
COMUNI DELL' A.T.O.	550

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- con decreti presidenziali n. 105 del 22 giugno 2021 e n. 165 del 28 dicembre 2021 erano stati nominati Commissari ad acta rispettivamente per gli Eda NA 2 e Avellino, “*per l'accertata impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi*”. La Regione ha successivamente evidenziato che “*detti commissariamenti sono cessati a seguito dell'intervenuta elezione e insediamento dei rinnovati organi ordinari (Consigli d'Ambito e Presidenti) nominati*”;
- la Regione ha, da ultimo, riferito che “*gli Enti d'Ambito risultano pienamente operativi nell'esercizio delle funzioni in materia di determinazione tariffaria, in conformità alle disposizioni e alle prescrizioni regolatorie*”.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori acquisiti è possibile rappresentare i dati relativi agli affidamenti del servizio di gestione raccolta³⁵ e trasporto dei rifiuti urbani:

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
ATO Avellino	114	393.262	114	COMUNI
ATO Benevento	79	265.777	79	COMUNI
ATO Caserta	104	906.074	104	COMUNI
ATO Napoli 1	9	1.228.607	9	n.d.
ATO Napoli 2	24	691.443	24	COMUNI
ATO Napoli 3	59	1.074.000	59	n.d.
ATO Salerno ³⁶	161	1.063.911	161	COMUNI

³⁵ La Regione ha confermato che permane una situazione di ritardo negli affidamenti dei servizi relativi “*alla fase di raccolta*”, non risultando “*essere state perfezionate le procedure per l'individuazione del soggetto gestore e l'affidamento del servizio normativamente prescritte*”.

³⁶ L'EDA Salerno ha rappresentato che in 14 “*dei 161 Comuni appartenenti all'ATO Salerno (...) il servizio è gestito in economia*”.

BASILICATA

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La legge regionale n. 35 del 16 novembre 2018 prevede che, “*ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*”, il territorio della Regione è organizzato:

- in un Ambito Territoriale Ottimale unico, coincidente con il territorio della Regione Basilicata, per le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti l'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata del rifiuto organico;
- in una pluralità di Aree di Raccolta, definite dal piano d'ambito, per le funzioni inerenti la raccolta differenziata, il trasporto e l'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e le strutture a servizio della raccolta differenziata.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La medesima legge regionale 35/18 prevede, altresì, l'istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata (EGRIB), quale soggetto preposto all'esercizio “*delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti*”, ivi compresa la “*elaborazione, adozione, approvazione e l'aggiornamento del relativo Piano d'Ambito sulla base dei criteri formulati dalla Regione*” (art. 6) nonché la “*pianificazione dei relativi flussi di conferimento verso gli impianti di trattamento e smaltimento*” (art. 18). Quest'ultimo articolo stabilisce, altresì, che “*nelle more della definizione del piano d'ambito da parte di EGRIB, le competenze di cui al comma 1 [organizzazione del servizio e la pianificazione dei relativi flussi di conferimento verso gli impianti di trattamento e smaltimento] sono esercitate dalla Regione*”.

Basilicata

POPOLAZIONE RESIDENTE	533.233 abitanti
COMUNI	131

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- l'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche Basilicata (E.G.R.I.B.), a cui partecipano tutti i Comuni dell'ATO, risulta costituito ed operativo.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Non risulta possibile rappresentare il contesto gestionale relativo agli affidamenti del servizio di gestione raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in quanto non sono pervenuti dati.³⁷

³⁷ La Regione ha comunicato che “l'E.G.R.I.B. sta redigendo il Piano d'Ambito che dovrà seguire l'iter di approvazione definitiva secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 35/2018; a valle di tale approvazione si procederà con l'individuazione del/dei Gestore/i che opererà/opereranno sul territorio regionale per la gestione unitaria del servizio di raccolta, conferimento e trattamento dei rifiuti”.

³⁸ La Città di Bari, capoluogo di Regione, costituisce un ARO monocomunale. Si evidenzia che anche altre città capoluogo di Provincia si configurano come singoli ARO (BR4, FG3, LE4 e TA1).

PUGLIA

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La legge regionale n. 24 del 20 agosto 2012, recante “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, come modificata dalla legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016 prevede:

- un ambito territoriale unico regionale;
- la possibilità di individuare, nell’ambito della pianificazione regionale, “*perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Aree omogenee*”, finalizzati a “*consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l’efficienza*”.

Con delibera di Giunta regionale n. 2147 del 23 ottobre 2012 erano stati individuati 38 Ambiti di raccolta ottimali (ARO). Con delibera di Giunta regionale n. 1068 del 31 luglio 2024 si è proceduto alla modifica del perimetro dell’ARO BR2 e alla costituzione del nuovo ARO BR4: attualmente gli ARO presenti nella Regione Puglia sono pertanto 39.

INDIVIDUAZIONE DELL’ ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO

La medesima legge 24/12 stabilisce che “*Per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia)” cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i comuni e la Città metropolitana. L’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale ottimale e ha sede legale a Bari.*

L’AGER provvede all’esercizio delle funzioni di organizzazione dello svolgimento dei servizi di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento, mentre la medesima normativa regionale (art. 14) demanda agli enti locali, facenti parte di ciascuna Area omogenea, l’esercizio della funzione di affidamento “*dell’intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in forma unitaria nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di appalti pubblici.*”

Un recente intervento normativo ha disciplinato la fattispecie connessa all’eventualità di una pluralità di modelli gestionali all’interno di un medesimo ARO, precisando che rimangono fermi gli obblighi “*dell’esercizio delle funzioni degli organi collegiali*” e “*di attuare il progetto del servizio unitario da parte di tutti i comuni rientranti nell’ambito di raccolta*” (art. 14, co. 1-bis, l.r. 24/2012 introdotto dall’art. 128 della l.r. 42/2024).

Puglia

POPOLAZIONE RESIDENTE	3.900.852 abitanti
COMUNI	257

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- l'Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i comuni e la Città metropolitana di Bari, risulta costituita e operativa.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori acquisiti – concernenti i 39 ARO – è possibile rappresentare i dati relativi ai seguenti affidamenti del servizio di gestione raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
ARO BA1	5	213.683	5	COMUNI
ARO BA2	7	115.627	1	COMUNI
ARO BA3	1	316.015	1	COMUNE ³⁸
ARO BA4	7	179.904	1	ARO E UNIONE DEI COMUNI
ARO BA5	6	102.424	6	COMUNI

³⁸ La Città di Bari, capoluogo di Regione, costituisce un ARO monocomunale. Si evidenzia che anche altre città capoluogo di Provincia si configurano come singoli ARO (BR4, FG3, LE4 e TA1).

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
ARO BA6	5	90.852	5	COMUNI ³⁹
ARO BA7	6	110.454	6	COMUNI
ARO BA8	4	119.420	1	COMUNE CAPOFILA ARO
ARO BR1	9	131.191	1	COMUNE CAPOFILA ARO
ARO BR2	5	60.596	5	COMUNI
ARO BR3	5	118.839	5	COMUNI
ARO BR4	1	82.694	1	COMUNE
ARO BT1	2	147.275	2	COMUNI
ARO BT2	5	193.128	5	COMUNI
ARO BT3	3	39.106	1	COMUNE CAPOFILA ARO
ARO FG1	5	93.425	5	COMUNI
ARO FG2	6	94.572	1	COMUNE CAPOFILA ARO

³⁹ Ager ha precisato che “ogni Comune ha sottoscritto la medesima convenzione; pertanto, gli affidamenti risultano formalmente distinti per ciascun ente, pur insistendo su uno schema convenzionale unitario”.

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
ARO FG3	1	152.700	1	COMUNE
ARO FG4	9	108.435	9	COMUNI
ARO FG5	10	89.157	10	COMUNI
ARO FG6	10	13.412	1	COMUNE
ARO FG7	9	49.723	1	COMUNE
ARO FG8	11	27.116	11	COMUNI
ARO LE1	7	76.788	1	COMUNE CAPOFILA ARO
ARO LE2	10	71.582	1	COMUNE CAPOFILA ARO
ARO LE3	8	95.506	1	COMUNE CAPOFILA ARO
ARO LE4	1	93.595	1	COMUNE
ARO LE5	15	76.748	15	COMUNI
ARO LE6	9	86.988	1	COMUNE CAPOFILA ARO
ARO LE7	22	92.479	1	CONSORZIO ATO LE/2
ARO LE8	9	52.388	1	COMUNE CAPOFILA ARO
ARO LE9	7	61.406	1	COMUNE CAPOFILA ARO
ARO LE10	3	34.879	1	COMUNE CAPOFILA ARO

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
ARO LE11	5	58.438	1	COMUNE CAPOFILA ARO
ARO TA1	1	198.083	1	COMUNE
ARO TA2	6	116.899	1	COMUNE
ARO TA3	4	87.495	4	COMUNI
ARO TA4	9	82.149	9	COMUNI
ARO TA5	9	99.188	9	COMUNI

CALABRIA

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La legge regionale n. 10 del 20 aprile 2022, recante “*Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente*”, ha riorganizzato il servizio pubblico locale della gestione dei rifiuti, abrogando la legge regionale n. 14/14 - che aveva suddiviso il territorio in cinque ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori delle cinque province della regione – e prevedendo l’individuazione di un unico ambito territoriale ottimale coincidente con l’intero territorio regionale.

La medesima legge prevede, altresì, che “*al fine di rafforzare gli obiettivi prestazionali nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio, il piano d’ambito relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani articola l’organizzazione territoriale del segmento relativo allo spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei sub-ambiti individuati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti [...]*

Il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti:

- prende atto della nuova delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale unico coincidente con l'intero territorio regionale;
- individua, per le attività di raccolta e trasporto, 16 Ambiti di Raccolta Ottimali (Alto Tirreno Cosentino, Appenino Paolano, Castrovilliari, Cosenza Rende, Presila Cosentina, Sibaritide, Catanzaro, Lamezia Terme, Soverato, Crotone, Vibo Valentia est, Vibo Valentia ovest, Grecanica e Ionica Sud, Ionica Nord, Reggio Calabria, Tirrenica);
- indica, per le attività di trattamento, 3 Aree territoriali omogenee:
 - Area Omogenea "Nord", coincidente con la provincia di Cosenza;
 - Area Omogenea "Centro", che include le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
 - Area Omogenea "Sud", coincidente con la provincia di Reggio Calabria.

INDIVIDUAZIONE DELL’ ENTE DI GOVERNO DELL’ AMBITO

La citata legge regionale n.10/22 individua l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICal) quale Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria.

La richiamata legge regionale prevede, inoltre, che ARRICal “*svolge la funzione di cui all’articolo 3-bis, comma 1-bis del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011, relativa all’organizzazione del servizio pubblico locale in materia di acque e rifiuti, alla scelta delle rispettive forme di gestione e al loro affidamento e controllo, alla determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza e nel rispetto delle determinazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).*”

Calabria

POPOLAZIONE RESIDENTE	1.841.300 abitanti
COMUNI	404

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- la legge regionale n. 10 del 20 aprile 2022 ha assegnato al Presidente della Giunta regionale il compito di nominare un Commissario straordinario fino alla costituzione degli organi dell'Ente di governo dell'ambito (Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria - ARRICAL), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni calabresi;
- con decreto del Presidente della Regione n. 13 del 22 aprile 2022 è stato nominato il Commissario straordinario. Tale nomina è stata rinnovata di volta in volta su base semestrale;
- in data 14 ottobre 2024 si è insediato il Consiglio direttivo d'ambito che, nella seduta tenutasi il successivo 18 ottobre, ha nominato il proprio Presidente e approvato lo Statuto dell'ente;
- dal 1° gennaio 2025 ARRICAL ha assunto le funzioni di Ente territorialmente competente per l'attività di validazione delle predisposizioni tariffarie approvate dai Comuni;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale, n.60 del 29 ottobre 2025 è stato nominato il Direttore generale, risultando superata la fase di commissariamento.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dagli elementi acquisiti nel corso del monitoraggio è possibile dare atto che *“l'organizzazione del segmento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è tutt'ora in capo al singolo Comune. Il perimetro dell'area di raccolta coincide con il perimetro amministrativo dell'ente affidatario del servizio”*. Non risulta tuttavia possibile rappresentare compiutamente il contesto gestionale relativo agli affidamenti del servizio di gestione raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in quanto non sono pervenuti dati secondo criteri conformi a quelli richiesti.

SICILIA

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 (modificata dalla l.r. 3/2013 e, da ultimo, dalle ll.rr. n. 5 del 17 febbraio 2021 e n. 3 del 31 gennaio 2024) conferma l'individuazione dei dieci ambiti territoriali ottimali già previsti dalla previgente normativa e identificati con decreto presidenziale del 20 maggio 2008.

Successivamente, con decreto presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 sono stati ridefiniti gli ambiti territoriali ottimali della Regione Siciliana con

Sicilia

POPOLAZIONE RESIDENTE 4.786.095 abitanti
 COMUNI 391

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- le Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (S.R.R.) risultano costituite, sebbene il processo di implementazione presenti ancora taluni profili di criticità connessi ad elementi di non piena operatività;
- l'art. 67 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 ha integrato le previsioni della normativa regionale concernente la *governance* del servizio, prevedendo che le S.R.R. svolgano “*le funzioni assegnate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente agli Enti di governo dell'Ambito*” (art. 8, co. 1bis, l.r. 9/10).

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori acquisiti è possibile rappresentare i dati relativi agli affidamenti del servizio di gestione raccolta e trasporto dei rifiuti urbani: come evidenziato dalla stessa Regione, i dati raccolti denotano “*una grande frammentazione del quadro degli affidamenti. I servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sono nella maggior parte esternalizzati per periodi di 3 o 7 anni ed in quota minore sono erogati tramite affidamenti a società a capitale pubblico interamente controllate dagli Enti locali*”.

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
Agrigento Provincia Est	26	299.676	12	ARO, COMUNI ⁴⁰
Agrigento Provincia Ovest	17	110.647	15	ARO ⁴¹
Caltanissetta Provincia Nord	15	115.785	3	SRR (EGA) ⁴²

⁴⁰ Titolari del contratto di servizio sono:

- gli ARO per gli affidamenti nei comuni di Camastra e Canicattì; Cammarata e San Giovanni Gemini; Campobello di Licata; Casteltermini; Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta e Sant'Angelo Muxaro; Montallegro e Siculiana; Naro; Palma di Montechiaro; Porto Empedocle e Realmonte; Raffadali; Ravanusa; - i Comuni negli altri casi.

⁴¹ Tutti i 17 Comuni dell'ATO si sono costituiti in ARO, nella quasi totalità di dimensione comunale. In sei Comuni permane una “gestione diretta”.

⁴² Fanno eccezione i Comuni di Caltanissetta e San Cataldo, in cui titolari del contratto sono i rispettivi ARO.

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
Caltanissetta Provincia Sud	8	151.884	8	SRR (EGA)
Catania Area Metropolitana	28	731.891	30 ⁴³	COMUNI
Catania Provincia Nord	15	209.213	6	SRR (EGA)
Catania Provincia Sud (Kalat Ambiente)	15	129.937	1	SRR (EGA)
Enna Provincia	19	132.880	14	COMUNI
Messina Area Metropolitana	47	427.744	25	COMUNI
Messina Provincia	57	155.200	15	SRR (EGA), ARO ⁴⁴
Messina Isole Eolie	4	15.221	4	SRR (EGA), COMUNI ⁴⁵
Palermo Area Metropolitana	21	901.874	13	SRR (EGA)
Palermo Provincia Est	38	153.859	6	SRR (EGA), ARO ⁴⁶
Palermo Provincia Ovest	23	142.861	8	SRR (EGA), ARO, COMUNI ⁴⁷

⁴³ Nella Città di Catania sono presenti 3 affidamenti, negli altri comuni tutti gli affidamenti sono di livello comunale.

⁴⁴ Titolari del contratto di servizio sono:

- gli ARO per gli affidamenti nei comuni di Castel di Lucio, Motta d'Affermo e Pettineo; Novara di Sicilia; Tripi; San Fratello;
- la SRR per gli affidamenti negli altri Comuni.

⁴⁵ Titolare del contratto di servizio per il Comune di Lipari è la SRR, mentre negli altri 3 casi i titolari sono i singoli Comuni.

⁴⁶ Titolari dei contratti di servizio risultano essere:

- la SRR per i Comuni di:
 - Alia, Alimena, Blufi, Bompietro, Caltavuturo, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, San Mauro; Scillato; Sclafani Bagni;
 - Altavilla Milicia, Baucina, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Ciminna, Mezzojuso, Sciara, Trabia, Ventimiglia di Sicilia;
 - Campofelice di Roccella, Lascari, Collesano, Gratteri, Isnello e Pollina.
- gli ARO per gli affidamenti nei Comuni di Aliminusa e Montemaggiore Belsito; Castelbuono e Termini Imerese.

⁴⁷ Titolari dei contratti di servizio risultano essere:

ATO O SUB-ATO DI RIFERIMENTO	N. COMUNI SERVITI	POPOLAZIONE SERVITA (AB.)	N. AFFIDAMENTI	SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO
Ragusa	12	319.260	12	COMUNI
Siracusa	21	383.604	n.d. ⁴⁸	COMUNI
Trapani Provincia Nord	14	273.139	8	COMUNI
Trapani Provincia Sud	11	131.420	8	COMUNI

-
- la SRR (EGA) per gli affidamenti nei Comuni di Misilmeri; Camporeale, Corleone, Piana degli Albanesi, Roccamena, Santa Cristina Gela; Bolognetta, Godrano, Marineo, Roccapalumba, Vicari; Bisacquino, Campofiorito, Contessa Entellina, Chiusa Sclafani, Giuliana, Palazzo Adriano, Prizzi;
 - gli ARO per gli affidamenti nei Comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato; Castronovo di Sicilia; Lercara Friddi.
 - il Comune di Monreale titolare del contratto per il rispettivo territorio.

⁴⁸ I dati dell'ATO Siracusa non consentono una rappresentazione di sintesi. Può tuttavia evidenziarsi una larga prevalenza di affidamenti di livello comunale e, in taluni casi, anche una pluralità di affidamenti all'interno dello stesso Comune.

SARDEGNA

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

Il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti - sezione rifiuti urbani, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 4/145 del 15 febbraio 2024, prevede un unico ambito territoriale ottimale coincidente con l'intero territorio regionale.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La Regione Sardegna non ha legiferato in materia e pertanto “*non è stato istituito l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale*”.

Nelle more della costituzione dell'Ente di governo, come riferisce la Regione, “*il sistema di gestione dei rifiuti urbani viene coordinato dai competenti uffici dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente*” e, per quanto attiene alla fase della raccolta e dell'avvio al trattamento, “*permane di competenza dei 377 Comuni della Sardegna, che la gestiscono in forma individuale o in forma associata.*”

Sardegna

POPOLAZIONE RESIDENTE	1.575.028 abitanti
COMUNI	377

COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale non è stato attualmente istituito e nelle more della sua costituzione, secondo quanto evidenziato dal soggetto territorialmente competente, *“il sistema di gestione dei rifiuti urbani viene coordinato dai competenti uffici dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente”*.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Non risulta possibile rappresentare compiutamente il contesto gestionale relativo agli affidamenti del servizio di gestione raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in quanto non sono pervenuti dati.

Tuttavia, sulla base degli elementi trasmessi si evidenzia che:

- per 24 Comuni (di cui 8 in forma singola e i restanti organizzati in 4 forme associative) non è stato comunicato alcun dato;
- per 353 Comuni, in relazione ai quali sono stati comunicati dei dati, risultano *“146 affidamenti (di cui 113 da parte di Comuni singoli e 33 da forme associative) e 34 gestori operanti nel servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani”*. Con riferimento a tali realtà, i soggetti pubblici titolari dei contratti di servizio risultano: i Comuni nei casi in cui l'affidamento è stato disposto dal Comune singolo e le forme associative di Comuni nei casi in cui il servizio è svolto in maniera associata.